



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 9

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 23 novembre 2022

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) Pag. 5

Commissioni congiunte

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport-Senato) e VII (Cultura, scienza e istruzione-Camera):

Plenaria Pag. 6

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri e difesa) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria Pag. 8

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (antimeridiana) Pag. 10

Plenaria (pomeridiana) ()*

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) » 21

Plenaria » 22

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 9^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 novembre 2022.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	29
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	33
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	50
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i>	»	57
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	57
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	»	59
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	60
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>		74
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	»	77
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	78

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 23 novembre 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI CONGIUNTE

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Mercoledì 23 novembre 2022

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della VII Commissione della Camera
MOLLICONE

indi del Presidente della 7^a Commissione del Senato
MARTI

Interviene il ministro per lo sport e i giovani Abodi.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MOLLICONE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata oltre che con la redazione del resoconto stenografico anche con la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa in titolo.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro per lo sport e i giovani sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport**

Il presidente MOLLICONE introduce la procedura informativa all'ordine del giorno e avverte, inoltre, che la stessa si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori e deputati.

Il ministro ABODI svolge una relazione.

Dopo un intervento del senatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), presidente della 7^a Commissione del Senato e del deputato MOLLICONE (*FDI*), presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, intervengono, per porre questi e formulare osservazioni, il deputato SASSO (*LEGA*), la deputata PICCOLOTTI (*AVS*), il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE*), collegato da remoto, la deputata BOSCHI (*A-IV-RE*), la senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*), collegata da remoto, il deputato AMATO (*M5S*), la senatrice ALOISIO (*M5S*), il deputato BERRUTO (*PD-IDP*), il senatore MARCHESCHI (*Fdi*), il deputato PERISSA (*FDI*) e il deputato AMORESE (*FDI*).

Risponde il ministro ABODI, avvertendo che integrerà il proprio intervento con documentazione scritta.

Il presidente MOLLICONE ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 3^a e 10^a RIUNITE

3^a (Affari esteri e difesa)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledì 23 novembre 2022

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremonago.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Constatato che non ci sono richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice PIRRO (M5S) propone l'audizione del Commissario *ad acta* della regione Calabria, al fine di disporre di elementi utili a valutare l'opportunità e l'efficacia delle misure di proroga in esame.

Il PRESIDENTE giudica tardiva la richiesta. Rileva peraltro che il provvedimento in esame, disponendo la proroga di misure già in vigore, costituisce un'agevolazione alle attività della struttura commissariale.

La relatrice per la 10^a Commissione MINASI (*LSP-PSd'Az*) fa presente che il decreto-legge in esame è funzionale al superamento delle criticità della sanità calabrese ritardato dalla recente crisi pandemica, che ha sottratto risorse alla piena attuazione delle misure di risanamento e di attuazione dei LEA già disposte dal precedente decreto-legge in materia.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) si associa alla richiesta della senatrice Pirro, segnalando la possibilità di audire in alternativa il Direttore generale dell'Agenas ed evidenziando la finalità di evitare che si ponga l'esigenza di ricorrere a ulteriori provvedimenti di proroga.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) suggerisce di richiedere ai soggetti citati specifiche memorie scritte.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) menziona le previgenti disposizioni relative alla presentazione di una relazione semestrale ai ministeri competenti e alla Regione da parte del Commissario straordinario. Specifica che tale materiale sarebbe di grande utilità per ulteriori approfondimenti.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) rileva l'utilità delle relazioni del Commissario straordinario ai fini di un utile approfondimento.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), relatrice per la 10^a Commissione, specifica che il Commissario straordinario regionale verifica le relazioni trasmesse dai commissari straordinari di livello locale.

Il presidente ZAFFINI ribadisce il carattere tardivo delle richieste formulate, particolarmente in considerazione della già disposta chiusura della discussione generale e della programmazione del prosieguo dell'esame, al fine di consentire in tempi ragionevolmente rapidi l'avvio della trattazione del provvedimento in Assemblea. A tal riguardo, rammenta il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, già fissato alle ore 12 di domani. Fa quindi presente che ulteriori modalità di approfondimento della materia potranno essere discusse e concordate in sede di Ufficio di Presidenza, dichiarando a tale proposito la propria disponibilità.

Rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Mercoledì 23 novembre 2022

Plenaria**4^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(93) Valeria VALENTE e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(338) BALBONI e altri. – *Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(353) Raffaella PAITA e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(Doc. XXII, n. 1) Alessandra MAIORINO – *Proposta di inchiesta parlamentare: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»*

(Doc. XXII, n. 3) Raffaella PAITA e altri. – *Proposta di inchiesta parlamentare: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»*

(Doc. XXII, n. 4) Mara BIZZOTTO e altri. – *Proposta di inchiesta parlamentare: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»*

(Discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Il presidente BALBONI prospetta di avviare nell'odierna seduta l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo riguardanti l'istituzione di una

Commissione d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, precisando che svolgerà le funzioni di correlatore insieme alla senatrice Valente, oggi impossibilitata a partecipare alla seduta per concomitanti impegni istituzionali.

Dopo lo svolgimento della relazione introduttiva, reputa opportuna una sospensione della seduta, per verificare la possibilità di predisporre un testo unificato da adottare come base per il prosieguo dell'esame, anche in vista di una possibile calendarizzazione in Assemblea per la giornata di domani, tema, quest'ultimo, che verrà affrontato nella Conferenza dei Presidenti di Gruppo convocata per le 11,30 di oggi.

La Commissione conviene.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra quindi i provvedimenti in titolo.

Si tratta di provvedimenti di natura diversa, ma aventi il medesimo oggetto, ossia l'istituzione di una commissione parlamentare (bicamerale o monocamerale) d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, che prosegua l'attività della Commissione istituita durante la XVIII legislatura.

In particolare, la proposta contenuta nel disegno di legge n. 93, a prima firma della senatrice Valente, si compone di sette articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione per l'intera durata della XIX legislatura.

L'articolo 2 attiene ai compiti della Commissione. In particolare, si prevede che essa sia tenuta a svolgere indagini sulle reali dimensioni e cause del femminicidio e a monitorare la concreta attuazione della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge n. 93 del 2013. La Commissione sarà, inoltre, chiamata ad accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente in materia, come pure a proseguire l'analisi degli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione. Alla Commissione sono attribuiti, altresì, i seguenti compiti: accertare il livello di attenzione e la capacità di intervento delle autorità, delle amministrazioni competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza; monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano di violenza di genere delle risorse stanziare dal decreto-legge n. 93 del 2013 e dalle leggi di stabilità e di bilancio; proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo per realizzare adeguata prevenzione ed efficace contrasto ad ogni forma di violenza di genere nonché per tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti.

L'articolo 3 precisa i poteri della Commissione, prevedendo lo svolgimento della funzione investigativa con gli stessi poteri e limiti dell'autorità giudiziaria, esclusa l'adozione di provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni relative alle indagini stesse nonché alla libertà personale, salvo il caso di cui all'articolo 133 c.p.p. di accompagnamento coattivo.

Si prevede anche la possibilità per la Commissione di acquisire copie di documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni nonché copie di atti e documenti relativi a procedimenti giudiziari in corso e copie di documenti relativi a inchieste parlamentari. La Commissione è tenuta a mantenere il segreto sul contenuto di quanto ricevuto finché gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria siano sottoposti a segreto. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario valgono le norme vigenti in materia, pur essendo sempre, nell'ambito del mandato, opponibile il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2017.

La Commissione può predisporre gruppi di lavoro per una migliore organizzazione della propria attività e termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva di sintesi.

L'articolo 4 attiene alla composizione della Commissione e alla modalità di nomina dei componenti. In particolare, si prevede che ne facciano parte 16 senatori e 16 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei membri dei gruppi parlamentari. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.

All'articolo 5 si dispone l'obbligo del segreto per ogni componente della Commissione nonché per tutti coloro che collaborano con la Commissione stessa relativamente ad atti, documenti e indagini.

L'articolo 6 demanda l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione a un regolamento interno, da approvare prima dell'avvio delle attività di inchiesta e stabilisce un limite di spesa per il funzionamento della Commissione, pari a 150.000 euro per il 2022 e a 300.000 euro per ciascun anno successivo, a carico, in egual misura, dei bilanci interni del Senato e della Camera.

Il disegno di legge n. 338, d'iniziativa dei senatori Balboni e altri, si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione della Commissione per la durata della XIX legislatura.

All'articolo 2 sono attribuiti alla Commissione ulteriori compiti rispetto a quelli individuati dal disegno di legge n. 93. In particolare: la verifica dell'effettiva realizzazione di progetti educativi nelle scuole, finalizzati al rispetto delle persone tutte e all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità; il monitoraggio dell'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano anti violenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza alle vittime di violenza e ai loro parenti; il monitoraggio dell'attività svolta dai centri anti violenza operanti sul territorio; formulazione di proposte di pos-

sibili interventi normativi e finanziari; ipotesi di approvazione di testi unici in materia. Si specifica, inoltre, che la Commissione si avvale preliminarmente del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione d'inchiesta istituita dal Senato nella passata legislatura.

L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione, prevedendo che ne facciano parte 16 senatori e 16 deputati.

L'articolo 4 dispone in merito ai poteri e al funzionamento della Commissione, analogamente a quanto previsto dal disegno di legge n. 93.

L'articolo 5 dispone l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e i collaboratori.

Il disegno di legge n. 353, presentato dalla senatrice Paita e altri, prevede, all'articolo 1, l'istituzione della Commissione, con durata in carica fino alla fine della legislatura in corso.

Gli articoli seguenti, da 2 a 6, definiscono i compiti, i poteri e i limiti della Commissione, nonché la composizione, l'obbligo del segreto e l'organizzazione interna della stessa, riproducendo, in buona parte, i contenuti delle due proposte appena illustrate.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel massimo di 5.000 euro per l'anno 2022 e di 45.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera.

Infine, le proposte di inchiesta parlamentare avanzate dalla senatrice Maiorino (*Doc. XXII, n. 1*), dalla senatrice Paita e altri (*Doc. XXII, n. 3*) e dalla senatrice Bizzotto e altri (*Doc. XXII, n. 4*) riproducono, nella sostanza, il dettato della delibera della passata legislatura.

Non essendovi richieste di intervento, viene quindi disposta una sospensione della seduta, per verificare la possibilità di predisporre un testo unificato dei provvedimenti in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 10,30.

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, comunica che, all'esito dell'istruttoria svolta durante la sospensione, è stato predisposto un testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge in esame e dall'assorbimento dei Documenti non legislativi (pubblicato in allegato).

Stante il consenso su tale proposta, propone quindi di adottare il testo unificato come base per il prosieguo dell'esame, rinunciando a fissare un termine di presentazione di emendamenti e ordini del giorno.

La Commissione unanime conviene.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che il prosieguo dell'esame avrà luogo nel pomeriggio, una volta acquisiti sul testo base i pareri delle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

Avverte, quindi, che la seduta pomeridiana, già convocata alle 14,30, si terrà alle ore 18.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,35.

**Testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni
di legge NN. 93, 338, 353, Doc. XXII, n. 1, Doc. XXII, n. 3,
Doc. XXII, n. 4**

NT

I RELATORI

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE nn. 93, 338, 353, CON ASSORBIMENTO DEI
DOCUMENTI XXII nn. 1, 3 e 4**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femmi-
nicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere**

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna, fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;

b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e

di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;

d) accertare il livello di formazione, di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne, come al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversità;

f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;

g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle Regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio – sanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;

h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziare dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;

i) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e valorizzare l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, così da scongiurare il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;

m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

n) valutare iniziative ai fini della redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.

2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1, anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e favorendo comunque l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a se-

guito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta aventi il medesimo oggetto precedentemente istituite nella XVII e XVIII legislatura.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 23 novembre 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

indi del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 11,45

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR GIOVANNI MELILLO, PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA, DEL DOTTOR PIETRO DUBOLINO, GIÀ PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DEL DOTTOR PIERGIORGIO MOROSINI, SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E DEL PROFESSOR GIOVANNI DI PERRI, ORDINARIO DI MALATTIE INFETTIVE ALL'UNIVERSITÀ DI TORINO. SONO, ALTRESÌ, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA IL PROFESSOR MAURO RONCO, PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO PENALE ALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA, IL PROFESSOR PATRIZIO GONNELLA, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ANTIGONE ONLUS, L'AVVOCATO ANTONIO BALSAMO, PRESIDENTE TRIBUNALE DI PALERMO, IL PROFESSOR FILIPPO ANELLI, PRESIDENTE DELL'ORDINE NAZIONALE DEI MEDICI CHIRURGHI ED ODONTOIATRI, IL PROFESSOR MATTEO BASSETTI, ORDINARIO DI MALATTIE INFETTIVE ALL'UNIVERSITÀ DI GENOVA E LA DOTTORESSA ANNALISA MADDALENA SCOPINARO, PRESIDENTE DI UNIAMO-FEDERAZIONE ITALIANA MALATTIE RARE ONLUS, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 274 (D.L. 162 DEL 2022 – BENEFICI PENITENZIARI E ALTRE MISURE)

Plenaria**4^a Seduta**

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

indi del Vice Presidente

SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) interviene sull'articolo 5 del decreto-legge che ritiene fortemente discutibile, confortata dalle opinioni di molti degli auditi di questi due giorni, sia in relazione all'assenza dei presupposti di necessità e urgenza, sia in relazione ai diritti costituzionalmente garantiti dagli articoli 17 e 21 della Carta. Essendo assai poco determinato il reato introdotto nel codice penale con l'articolo 434-*bis*, esprime la forte preoccupazione che una norma di questa natura possa rappresentare un pericolo anche per la libertà di espressione e di manifestazione degli studenti e più in generale dei giovani, come alcuni auditi hanno peraltro sottolineato. La sua parte politica si opporrà quindi con forza alla violazione di questi diritti fondamentali che ritiene calpestati da questa previsione normativa.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), intervenendo sull'articolo 6 che differisce l'entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia, ricorda che essa è stata esaminata dal Parlamento in tempi molto rapidi in ragione delle scadenze imposte dal PNNR. Il tema, a suo parere, riguarda più in

generale la capacità dei singoli uffici giudiziari di disporre di organici e strumenti adeguati per attuare nel concreto le riforme del processo penale e del processo civile. In questo senso dovrà essere portata avanti una riflessione anche sulla geografia giudiziaria, in particolare per quanto riguarda gli uffici giudiziari di piccole dimensioni, per scongiurare il rischio che questi non siano nelle condizioni di rispondere alle previsioni della riforma, come ad esempio con riguardo alla nuova configurazione dell'udienza preliminare.

Con riferimento agli articoli da 1 a 3 recanti la disciplina del cosiddetto ergastolo ostativo dichiara di condividere la scelta del Governo di ripresentare il testo approvato nella XVIII legislatura dalla Camera dei deputati; fa tuttavia presente che esso rappresentava una mediazione molto delicata tra le differenti sensibilità delle forze politiche che facevano parte del Governo Draghi. A questo riguardo sottolinea che la posizione politica del Gruppo di Forza Italia è più garantista rispetto al testo contenuto nel decreto-legge. Nel corso delle audizioni sono emerse peraltro alcune criticità che riguardano in primo luogo la mancanza di una disciplina transitoria nonché la previsione della competenza del tribunale collegiale in materia di concessione dei benefici.

Più in generale, segnala che il decreto in esame rappresenta l'opportunità per ripensare l'elenco dei reati di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975: l'eccessivo ampliamento del novero dei reati contenuti nella norma, infatti, ha comportato la perdita del concetto del doppio binario in relazione alla possibilità di concedere o meno benefici penitenziari. A questo riguardo il tema delle carceri e dei suicidi dei detenuti rappresenta certamente un argomento che la Commissione dovrà approfondire.

In relazione all'articolo 5 del decreto-legge che introduce il delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, incolumità pubblica o sanità pubblica rappresenta che per il Gruppo di Forza Italia non vi è alcuna preclusione a disciplinare penalmente la fattispecie dei cosiddetti *rave party* ma che, anche alla luce dei contributi offerti alla riflessione della Commissione da parte degli auditi, occorrerà modificare la norma di cui al nuovo articolo 434-*bis* del codice penale per evitare di essere accusati dell'introduzione di norme liberticide da Stato di polizia. A tal fine occorre specificare ulteriormente la fattispecie in questione, e suggerisce altresì un supplemento di riflessione sull'inserimento del reato in questione all'interno del codice antimafia.

Infine, sottolinea che il Gruppo di Forza Italia garantirà al Governo ed alla maggioranza un pieno sostegno e che le sue riflessioni sono dirette ad assicurare che i cosiddetti *rave party* possano essere repressi con le modalità più adeguate. Il lavoro del Parlamento in questa prospettiva non potrà che essere costruttivo.

Il senatore VERINI (*PD-IDP*) dichiara di condividere alcune delle considerazioni espresse dai senatori Cucchi e Zanettin.

Osserva peraltro che, diversamente da quanto accade di solito, sui temi affrontati dal decreto-legge durante le audizioni è stata riscontrata una non usuale omogeneità di giudizio sia parte dell'Associazione nazionale magistrati, sia da parte dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Entrambi gli organismi sono stati chiari nel segnalare le criticità del provvedimento e nel proporre modifiche: tale aspetto dovrebbe far riflettere tutti i componenti della Commissione circa l'opportunità di procedere a modifiche del decreto-legge. Sul piano politico, il Gruppo del Partito Democratico ritiene che il decreto-legge si inserisca nel filone del populismo giudiziario e mediatico. In questo senso è esemplificativo l'articolo 5 che introduce il reato contro i *rave party*: non casualmente la norma è stata inserita nel decreto proprio mentre si stava svolgendo a Modena un *rave party* che, tuttavia, è stato risolto pacificamente con gli strumenti ordinari da parte degli organi preposti. Sotto questo profilo, peraltro, molti degli auditi hanno sottolineato la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento, segnalando elementi di dubbia costituzionalità sul piano formale. Pur ritenendo personalmente discutibili questo tipo di manifestazioni, ritiene che criminalizzare alcune forme di cultura giovanile sia una scelta miope, come quella di intercettare dei ragazzi attraverso la previsione di pene edittali molte elevate. Ovviamente, il rischio serio è che la norma colpisca, attraverso un'interpretazione estensiva, anche tutte le altre forme di aggregazione, come manifestazioni sportive, di lavoratori, ovvero tutte le manifestazioni non autorizzate, come ad esempio la recente manifestazione dei lavoratori dell'ILVA di Taranto. Tale rischio va assolutamente scongiurato.

Anche l'articolo 7, relativo alla cessazione dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID del personale sanitario, rappresenta un segnale negativo dal punto di vista dell'etica civica in quanto, anche in questo caso come nei condoni in materia fiscale, viene premiato chi non rispetta le regole.

Giudica un errore anche il differimento dell'entrata in vigore della riforma Cartabia poiché, pur comprendendo il contesto nel quale è maturato, ritiene che rappresenti una priorità l'applicazione delle nuove riforme della giustizia che per la prima volta hanno consentito di chiudere la guerra fra politica e magistratura che sarebbe auspicabile non riaprire, da parte di tutte le forze politiche. Ovviamente il Parlamento potrà integrare o modificare la riforma lavorando insieme per assicurare le risorse umane, finanziarie e strumentali per renderla effettiva.

Sul tema del cosiddetto ergastolo ostativo pensa che il testo approvato nella scorsa legislatura della Camera dei deputati avesse raggiunto il giusto bilanciamento tra le indicazioni espresse dalla Corte costituzionale e la necessità di garantire sicurezza ai cittadini.

In conclusione, preannuncia una convinta opposizione del suo Gruppo parlamentare ed auspica il ritiro del provvedimento da parte del Governo.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*), richiamando gli interventi in audizione del Procuratore Nazionale Antimafia Melillo e dei magistrati Patarinello e Morosini, sottolinea come siano stati messi in chiara luce i limiti contenuti nella norma del cosiddetto ergastolo ostativo che, così come è stata congegnata, potrebbe favorire addirittura *boss* mafiosi tutt'altro che ravveduti. Il tema da approfondire è quello delle collaborazioni. A questo riguardo il legislatore potrebbe non aver colto il passaggio dell'ordinanza n. 97 del 2021 della Corte costituzionale in cui si richiedeva di integrare la disciplina dell'articolo 176 del codice penale prevedendo l'emersione delle ragioni della mancata collaborazione come indice dell'avvenuto ravvedimento. Infatti, l'avvenuto ravvedimento e la valutazione della pericolosità potenziale e attuale del condannato non sono due concetti giuridicamente sovrapponibili. Nella valutazione della concessione dei benefici il requisito del ravvedimento appare imprescindibile anche per la valutazione del requisito della pericolosità potenziale e attuale. Evitare per esempio di collaborare, tacere, può avere la conseguenza di agevolare l'azione criminosa delle organizzazioni.

La non sovrapposizione di questi due concetti è peraltro indispensabile anche per evitare disparità di trattamento tra chi non può parlare per ragioni comprensibili e per chi invece non vuole esplicitare le ragioni della non collaborazione. D'altronde tale ricostruzione è coerente con le previsioni normative di cui all'articolo 16-*nonies* del decreto-legge 15 gennaio 1991 così come convertito e 58-*ter* dell'ordinamento penitenziario sui collaboratori di giustizia, a norma dei quali deve sussistere il ravvedimento e che questi si siano adoperati per evitare le conseguenze ulteriori del reato. Infatti, nel bilanciamento degli interessi in questa materia, con riferimento alla non collaborazione, il silenzio pregiudica in primo luogo la sicurezza della collettività in quanto rafforza il potere della consorteria mafiosa.

Con riferimento poi alle dichiarazioni patrimoniali sottolinea come le previsioni del decreto che prevedono per i collaboratori di rendere noto il proprio patrimonio, mentre non dispongono analogo prescrizione per chi non collabora, di fatto disincentivano la collaborazione. Sotto questo profilo auspica pertanto un approfondimento della questione, segnalando come spesso i *boss* mafiosi dispongano di veri e propri tesori nascosti.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) a nome del proprio Gruppo ringrazia anzitutto il Presidente per l'organizzazione dei lavori e la conduzione delle sedute, in cui ogni componente ha trovato spazio per un confronto al fine di rendere funzionali i lavori della Commissione per una migliore definizione del testo del decreto. Da parte del Gruppo di Fratelli d'Italia vi sarà un'apertura al confronto parlamentare sui temi trattati dal decreto-legge senza pregiudicare le ragioni di necessità ed urgenza del provvedimento, che non possono essere poste in dubbio. Ricorda infatti come con più pronunce la Corte costituzionale ha sollecitato il Parlamento in questa direzione e che pertanto era necessario, al fine di evitare sentenze demolitorie, intervenire con urgenza sul tema dell'ergastolo ostativo. Al riguardo, dalle

audizioni sono emerse criticità relative al regime transitorio di cui all'articolo 3 nonché al tema dell'attribuzione al Tribunale di sorveglianza in composizione collegiale della competenza ad esprimersi sulla concessione dei benefici penitenziari. Sotto il profilo sostanziale sottolinea che il punto di caduta individuato dal Governo nel superamento della preclusione assoluta della concessione dei benefici penitenziari ai condannati non collaboranti di cui all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, rappresenta un ragionevole bilanciamento dei precetti costituzionali in materia penale e della necessità di garantire sicurezza alla collettività. Sulla legislazione antimafia, infatti, ogni misura di inasprimento vedrà il Gruppo di Fratelli d'Italia assolutamente favorevole.

Sotto altro profilo, assicura di aver compreso le osservazioni espresse dal senatore Zanettin circa l'eccessivo ampliamento dell'elenco dei reati ricompresi nell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario e assicura che su questo tema sarà fatto un ulteriore sforzo di sintesi delle diverse sensibilità politiche.

Con riferimento all'articolo 5, dichiara di comprendere le ragioni strumentali delle polemiche suscitate ma di non condividerle sotto il profilo giuridico, contenutistico e di politica criminale. Per quanto riguarda i reati previsti dagli articoli 633 e 434-*bis* del codice penale, le condotte coincidono ma non coincide invece il bene giuridico tutelato dal reato: nel primo caso il patrimonio, nel secondo caso l'incolumità pubblica. L'articolo 434-*bis* è infatti un reato di pericolo in cui la condotta di invasione rappresenta un rischio per l'incolumità pubblica, per cui non sussiste il rischio paventato da alcuni senatori di sovrapposizione della fattispecie del 434-*bis* con altre manifestazioni. Anzi, il nuovo reato anticipa la condotta penalmente rilevante ed in questo senso la forbice edittale prevista è conferente rispetto all'obiettivo di politica criminale che si intende perseguire: le intercettazioni sono peraltro funzionali proprio a consentire l'attività di prevenzione e impedire praticamente che si svolgano questi raduni illegali. L'affinamento tecnico nella formulazione della norma non deve mettere in discussione la *ratio* dell'introduzione di questo reato.

Poiché non vi sono altri interventi, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(93) Valeria VALENTE e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(338) BALBONI e altri. – *Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(353) Raffaella PAITA e altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*

(Doc. XXII n. 1) MAIORINO – Proposta di inchiesta parlamentare: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»

(Doc. XXII n. 3) PAITA e altri. – Proposta di inchiesta parlamentare: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»

(Doc. XXII n. 4) BIZZOTTO e altri. – Proposta di inchiesta parlamentare: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»

(Esame congiunto. Parere alla 1^a Commissione. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore SISLER (*FdI*), illustra i provvedimenti per le parti di competenza.

Si tratta dei disegni di legge n. 93, 338 e 353 nonché dei documenti *Doc. XXII n. 1, 3 e 4*, recanti l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, e del testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge citati.

I disegni di legge sono diretti ad istituire una Commissione bicamerale d'inchiesta, mentre i documenti riguardano l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale avente lo stesso oggetto.

Per le parti di competenza – riguardanti i poteri di inchiesta di cui all'articolo 82 della Costituzione, che si inseriscono nel solco delle previsioni delle Commissioni d'inchiesta istituite nelle precedenti legislature – non essendovi osservazioni da formulare – propone l'espressione di un parere non ostativo su tutte le proposte e sul testo unificato.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore che è accolta.

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

(Esame. Parere alle Commissioni 3^a e 10^a riunite. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore SISLER (*FdI*), illustra il provvedimento in titolo.

Di primario interesse della Commissione Giustizia, si segnala l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, recante proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF.

Il comma 1 dell'articolo 1 dispone la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2022, della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata *Very High Readiness Joint Task Force* (VJTF).

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III (norme sul personale), IV (disposizioni penali) e V (altre

disposizioni) della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016).

Il rinvio operato alla legge quadro sulle missioni internazionali ripete la formula utilizzata per provvedimenti analoghi di autorizzazione alle missioni internazionali.

Non essendovi osservazioni da formulare a riguardo, propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta del relatore che la Commissione accoglie.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che si è costituita la Sottocommissione per i pareri, la cui composizione sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari esteri e difesa)**

Mercoledì 23 novembre 2022

Plenaria**3^a Seduta**

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (n. 6)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettera *d*) ed *e*), e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il PRESIDENTE, dopo aver chiuso la discussione generale, invita la relatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) a illustrare un conferente schema di parere (pubblicato in allegato).

Dopo l'esposizione in parola, interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore MENIA (*FdI*), il quale, nell'esprimere la valutazione positiva del proprio gruppo di appartenenza, sottolinea la necessità che si pervenga, quanto prima, all'attuazione della parte della delega che non è stato ancora possibile implementare.

Il senatore Enrico BORGHI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo, al contempo, notare come, proprio in considerazione del rilievo del provvedimento da approvare, il numero legale necessario per la seduta odierna sia assicurato dai gruppi di minoranza.

Il senatore SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) palesa il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo estremamente importante addivvenire all'adozione del decreto legislativo in esame.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*), nel richiamare brevemente le motivazioni dell'intervento da lui svolto nella precedente seduta, esprime il voto favorevole del gruppo Forza Italia- Berlusconi Presidente – PPE.

Anche al sottosegretario di Stato per la difesa, Isabella RAUTI, preme evidenziare l'importanza del provvedimento in disamina, rilevando come sia passato oltre un anno dall'approvazione della relativa legge delega che, nella scorsa legislatura, incontrò il favore di tutte le forze politiche.

Tiene, infine, a rammentare che l'attuazione parziale della suddetta delega è da imputare essenzialmente all'interruzione anticipata della passata legislatura.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 6**

La 3^a Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (n. 6);

rilevato che le disposizioni in esso contenute risultano in attuazione delle deleghe legislative di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 16, comma 1 della legge 28 aprile 2022, n. 46 e che introducono, per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, istituti e procedure di contrattazione secondo modelli analoghi a quelli in vigore per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, pur nel rispetto della specificità dei rispettivi ordinamenti;

considerate altresì le modifiche normative conseguenti all'introduzione, anche per il personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, degli istituti e delle procedure di contrattazione già previsti per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile;

valutati inoltre i motivi ostativi di carattere tecnico-giuridico che hanno impedito al Governo l'esercizio delle altre deleghe legislative contenute nella legge 28 aprile 2022, n. 46;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

che si valuti la possibilità di rinnovare i termini per l'esercizio delle deleghe legislative non esercitate, segnatamente quelle previste dall'articolo 16, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e 9, comma 15 della legge 28 aprile 2022, n. 46, secondo i medesimi principi e criteri direttivi ivi indicati, prevedendo un termine non inferiore a dodici mesi per il loro esercizio, adeguando al contempo il termine previsto dall'articolo 16, comma 5, della medesima legge di delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi discendenti;

che si valuti la possibilità di apportare modificazioni all'articolo 1, comma 1, del presente schema di decreto legislativo come di seguito formulate:

1) alla lettera *a)*, numero 2), capoverso «B)», sostituire le parole «dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze» con le seguenti: «dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia»;

2) alla lettera *d*), numero 1.2), dopo le parole «delle Forze armate», inserire le seguenti: «, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza,».

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 23 novembre 2022

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 16,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA LXVIII COSAC

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA ricorda che, dal 13 al 15 novembre 2022, si è svolta a Praga la LXVIII riunione plenaria della COSAC. Nella riunione, che ha visto la partecipazione da remoto della presidente Von der Leyen, sono stati discussi diversi temi: le priorità politiche della Presidenza ceca; il Futuro dell'Unione europea, con particolare riferimento ai rapporti tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali; l'autonomia strategica dell'Unione; l'aggressione russa all'Ucraina; le prospettive europee dei Paesi dei Balcani occidentali e del Partenariato orientale.

Nel corso della prima sessione, dedicata alle priorità della Presidenza ceca dell'Unione, il Presidente ha ricordato che, dopo le elezioni del 25 settembre, in Italia si è insediato un nuovo governo di centrodestra, che è pienamente impegnato a promuovere i valori europei e atlantici, tra cui il rispetto delle libertà, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei diritti umani universali. Ha sottolineato gli sforzi della Presidenza ceca, che sta portando avanti un lavoro complesso in uno scenario globale estremamente difficile. In questo contesto, è molto importante per l'Unione europea riuscire a coniugare responsabilità e solidarietà, nel fronteggiare l'enorme sfida delle migrazioni.

In merito alla Conferenza sul Futuro dell'Europa, menzionata nel rapporto semestrale della COSAC, ha rammentato la previsione del punto 44, n. 2, delle Conclusioni, ove si afferma che la revisione del regolamento di

Dublino è fondamentale e deve essere fondata sui principi di responsabilità e solidarietà. Ha concluso sottolineando l'importanza della Convenzione di Palermo sul crimine organizzato, il cui Protocollo addizionale fissa regole molto precise per la lotta contro il traffico degli esseri umani in mare.

Nel corso del dibattito sul Futuro dell'Unione, il Presidente ha evidenziato che le proposte formulate mostrano chiaramente come l'Unione europea ha la necessità di rafforzare la sua autonomia strategica in un mondo in continua evoluzione e deve mirare a divenire la fortezza da cui difendere gli interessi e i valori europei e atlantici, ridefinendo l'orgoglio di essere cittadini europei e cittadini delle nostre nazioni. Ha evidenziato quindi cinque punti specifici: rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nelle politiche europee, in modo da permettere una loro partecipazione attiva e costruttiva, soprattutto con riferimento alle giovani generazioni; promuovere iniziative di modifica dei Trattati, ove necessario; supportare e indirizzare una unica politica estera e di difesa europea; costruire una dimensione politica ed economica dell'Europa nel mondo, tale da promuovere l'affermazione dei propri valori; infine, progredire verso forme più avanzate di democratizzazione del processo decisionale europeo, come potrebbe essere il conferimento ai membri del Parlamento europeo del diritto di iniziativa legislativa e, nel medio termine, il voto a maggioranza qualificata in politica estera e di difesa.

Nel corso del dibattito sull'autonomia strategica dell'UE, ha sottolineato l'importanza degli sforzi compiuti dalle Istituzioni europee e dagli Stati membri nel perseguire l'indipendenza dal gas russo e dagli altri prodotti energetici russi. Ha inoltre ricordato lo svolgimento del XX Congresso del Partito comunista cinese, che ha mostrato come i cinesi intendano mantenere una posizione dominante nel mercato dei semiconduttori, delle tecnologie IT, dell'intelligenza artificiale, del *quantum computing*. È, quindi, importante che l'Europa rimanga unita con una politica industriale che permetta di proteggere il perimetro della sicurezza nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Nel corso della COSAC è stato votato un Contributo indirizzato alle Istituzioni europee, in cui sono stati inseriti i punti politici più rilevanti e condivisi inerenti ai temi all'ordine del giorno. Il documento è stato approvato dopo una fase di negoziazione tra le delegazioni.

Nel testo approvato, è stato incluso anche un emendamento presentato dall'Italia, con cui si richiede di procedere, nelle competenti sedi della giustizia internazionale, nei confronti degli autori di tutti i crimini di guerra e degli altri crimini commessi in Ucraina, anche attraverso l'implementazione del principio di giurisdizione universale. Si è trattato di un importante riconoscimento politico di tale principio che, in considerazione della estrema gravità dei reati cui si applica, consente agli Stati di rivendicare la giurisdizione penale indipendentemente dal luogo in cui è stato commesso il reato e indipendentemente dalla nazionalità della persona imputata.

Nel dibattito, la delegazione italiana ha anche sostenuto l'emendamento al documento finale, presentato da parte greca e cipriota, sulla condanna delle modifiche territoriali raggiunte con l'utilizzo della forza. Ha altresì appoggiato l'emendamento della Presidenza ceca volto a sollecitare le Istituzioni europee a invitare i Parlamenti nazionali all'evento di Bruxelles sul Futuro dell'Europa, previsto per il 2 dicembre prossimo. Ha infine sostenuto l'emendamento delle due Camere francesi volto a dare concreta attuazione alle proposte dei due gruppi di lavoro della COSAC, sui valori europei e sul ruolo dei Parlamenti nazionali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 1)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, predisposto nel corso della precedente Legislatura, in forza dell'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che, in relazione alle deleghe stabilite dalla legge di delegazione europea, consente di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi delegati, entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore.

Evidenzia quindi che, essendo il decreto legislativo n. 116 del 2020 – oggetto delle disposizioni integrative e correttive – entrato in vigore il 26 settembre 2020, il termine per l'esercizio della delega sarebbe già scaduto lo scorso 26 settembre. Tuttavia, essendo lo schema di decreto in esame stato presentato tre giorni prima di tale scadenza, ovvero il 23 settembre 2022, si applica il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, che – al fine di consentire l'espressione del parere parlamentare – proroga il termine di ulteriori tre mesi. Pertanto, la delega scadrà il prossimo 26 dicembre 2022.

Ricorda che il decreto legislativo n. 116 del 2020 era stato emanato in forza della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019) e dei criteri di delega di cui all'articolo 16, per dare attuazione a due direttive: la direttiva (UE) 2018/851, che ha modificato la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e la direttiva (UE) 2018/852, che ha modificato la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Le due direttive del 2018 avevano lo scopo di favorire la transizione verso un modello di economia circolare e il raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa 2020.

In attuazione delle due direttive, il decreto legislativo n. 116 del 2020 era intervenuto modificando la Parte IV del Codice dell'ambiente (decreto

legislativo n. 152 del 2006), rivedendo i temi inerenti alla «responsabilità estesa del produttore», alle azioni di prevenzione, alla programmazione nazionale, alla gestione dei rifiuti organici, alla tracciabilità e ai sistemi consortili per il recupero e il riciclaggio di rifiuti.

In tale contesto normativo, l'intervento in esame è volto ad operare una serie di modifiche di coordinamento alla Parte IV del Codice dell'ambiente, al fine di assicurare la necessaria coerenza normativa, in relazione alle modifiche e abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato la materia.

Inoltre, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state previste modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue e specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate.

Le criticità applicative derivano in gran parte dalla presenza nel Codice dell'ambiente di disposizioni superflue, non coordinate tra loro o non sufficientemente chiare. Pertanto, il provvedimento in esame non introduce sostanziali innovazioni rispetto al quadro normativo vigente.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 11 articoli, che intervengono sulla Parte IV del Codice dell'ambiente, Titoli I Gestione dei rifiuti, II Gestione degli imballaggi, III Gestione di particolari categorie di rifiuti, e sull'Allegato D.

In particolare, tra le numerose disposizioni dello schema di decreto legislativo, il Relatore segnala le seguenti.

L'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 178-*bis* del Codice dell'ambiente, al fine di favorire il funzionamento del sistema di «responsabilità estesa del produttore», escludendo l'istituzione dei relativi regimi su istanza di parte, al fine di evitare inutili aggravii di costi per i consumatori, derivanti dall'istituzione di nuovi regimi relativamente a oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio i prodotti alimentari.

Il comma 4 dello stesso articolo 1, modifica l'articolo 182-*ter* del Codice, inserendo il comma 4-*bis*, che prevede, per le utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto, l'applicazione di una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. Ricorda, al riguardo come tale misura sia già adottata da alcuni enti locali.

Il comma 5 apporta numerose modifiche alle definizioni recate dall'articolo 183 del Codice. Tralasciando le modifiche di carattere formale (v. lettere *a*) e *b*) del comma in esame), degna di menzione è la modifica recata dalla lettera *c*), volta a precisare che i rifiuti da costruzione e demolizione sono esclusi dai rifiuti urbani solo se prodotti nell'ambito di attività di impresa.

Tale previsione è volta a consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive (cosiddette «fai da te») possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della ge-

stione dei rifiuti speciali. I rifiuti prodotti in tale contesto e in piccole quantità possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali. Questa impostazione normativa potrebbe evitare, da un lato, che il cittadino sia incline all'abbandono incontrollato sul suolo pubblico o privato dei rifiuti e, dall'altro, che gli enti territoriali di competenza debbano procedere alle ordinanze di rimozione (con tutte le conseguenti problematiche di gestione).

Il comma 6 interviene sul comma 3 dell'articolo 184 del Codice, al fine di escludere dal novero dei rifiuti speciali (ricomprendendoli quindi tra i rifiuti urbani) i rifiuti prodotti: – da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali (lettera *a*) del comma in esame); – nell'ambito delle lavorazioni industriali nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini.

Al comma 10 dell'articolo 1 si provvede ad aggiornare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 188-*bis* del Codice, sopprimendo il riferimento all'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che si riferisce al previgente sistema SISTRI, e inserendo il corretto riferimento al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito dal Ministero della transizione ecologica. Al riguardo, si prevede inoltre che l'iscrizione a tale Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema.

Il comma 12 dell'articolo 1 è finalizzato a evitare l'improprio utilizzo delle ordinanze ex articolo 191 del Codice dell'ambiente, molto spesso adoperate per la proroga di appalti di servizio di igiene urbana. La nuova disposizione, che vieta espressamente la deroga della normativa sugli appalti nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, si rende necessaria in quanto numerosi enti locali utilizzano impropriamente tale strumento per gli affidamenti di appalti di servizi di gestione rifiuti, nell'ottica di quella maggiore celerità imposta dalla materia dei servizi pubblici essenziali, che, tuttavia, è consentito dal codice degli appalti ai soli casi di «somma urgenza» (articolo 163 del decreto legislativo n. 50 del 2016).

L'articolo 6, che modifica il Titolo II della Parte IV del Codice dell'ambiente, relativo alla gestione degli imballaggi, al comma 10 prevede l'aggiunta della lettera *a-bis*) all'articolo 225 del codice, in cui si prevede quale ulteriore obiettivo del Piano generale di prevenzione e gestione degli imballaggi, anche la «progettazione, la fabbricazione e l'uso» di imballaggi che siano «riutilizzabili».

L'articolo 7, comma 3, lettera *c*), interviene sull'articolo 237, comma 6, del Codice, modificando il Piano di prevenzione annuale, prevedendo che esso consegua almeno i seguenti obiettivi: la prevenzione della formazione dei rifiuti, attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili; la progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita e di assenza

di obsolescenza programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili, nonché l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione; la promozione dell'*ecodesign* per i prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di riutilizzabili rispetto alla quantità di prodotti non riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e riciclabili rispetto alla quantità di rifiuti non sottoposti ad operazioni di preparazione per il riutilizzo e non riciclabili; il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio.

L'articolo 9, comma 2, risolve i dubbi interpretativi sulle procedure di autorizzazione in area portuale per la gestione dei rifiuti, conseguenti alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 197 del 2021, incidendo, in particolare, sull'articolo 265, comma 2, del Codice dell'ambiente che, oltre a mantenere diverse imprecisioni nei riferimenti normativi, risulta contraddittorio con riguardo al regime applicabile alle attività di trasporto via mare, rispetto a quello applicabile alle attività effettuate a terra in ambito portuale. In particolare, il nuovo comma 2 stabilisce che i rifiuti sono considerati come tali quando gestiti nel porto, mentre sono considerati come merci nella fase di trasporto via mare.

Con particolare riguardo alle citate disposizioni degli articoli 6 e 7 dello schema di decreto legislativo, il Relatore segnala infine che, da notizie di stampa, si apprende che è in fase di elaborazione una proposta di regolamento europeo, che dovrebbe essere presentata il 30 novembre prossimo, in materia di imballaggi. Da quanto emerge, la bozza normativa, oltre a prevedere una riduzione progressiva pro capite della produzione di imballaggi (del 5 per cento entro il 2030, del 10 per cento entro il 2035 e del 15 per cento entro il 2040), orienterà la normativa puntando più sul riutilizzo degli stessi e meno sul loro riciclo. La proposta interesserebbe, quindi, negativamente le oltre 700 mila imprese che si occupano del riciclo degli imballaggi associate a CONAI e l'intera filiera tra produttori, utilizzatori industriali e commercianti, con un possibile impatto su 6,3 milioni di dipendenti e su un settore produttivo che fattura 1.850 miliardi di euro.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (n. COM(2022) 453 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che mira a eliminare dal mercato dell'UE tutti

i prodotti realizzati con il lavoro forzato, indipendentemente dal luogo di fabbricazione. Il divieto si applicherà senza distinzione ai prodotti nazionali, alle esportazioni e alle importazioni.

L'intervento proposto si colloca nell'ambito delle azioni e delle politiche di contrasto al lavoro forzato, conformemente ai principi e agli obblighi stabiliti nel Trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nei pertinenti accordi internazionali, quali le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 29 del 1930, con il relativo Protocollo del 2014, e n. 105 del 1957.

La proposta in esame, nell'introdurre lo specifico divieto dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato, attribuisce funzioni e poteri alle autorità nazionali competenti che gli Stati membri sono tenuti a designare, nonché alle autorità doganali che agiscono alle frontiere esterne dell'Unione europea, al fine di valutare il rischio di lavoro forzato, identificare i prodotti e impedire che essi circolino nel mercato dell'UE.

Il capo I (articoli 1-4) reca le disposizioni generali: l'oggetto, le definizioni e il divieto introdotto.

Il capo II (articoli 5-15) definisce le funzioni e gli obiettivi dell'azione delle autorità competenti. In particolare, sono definite l'attività istruttoria e di indagine nonché le decisioni adottabili. Nella fase preliminare delle indagini, le autorità saranno tenute a compiere una valutazione del rischio di violazione del suddetto divieto, che sarà supportata da informazioni provenienti da persone fisiche e giuridiche, da autorità o da sistemi informativi strutturati. In particolare, è previsto che la Commissione europea fornisca alle Autorità una banca dati delle zone geografiche e dei prodotti specifici dove è possibile vi siano maggiori rischi di lavoro forzato.

Qualora si accerti l'esistenza di un sospetto fondato di violazione del divieto, l'autorità competente sarà tenuta a indagare sui prodotti e sugli operatori economici interessati, che dovranno fornire tutte le informazioni pertinenti e necessarie entro termini stabiliti. Nel richiedere le informazioni, le Autorità dovranno cercare di dare priorità agli operatori maggiormente coinvolti nella fase della catena di valore vicina al rischio di lavoro forzato e tenere conto delle dimensioni e delle risorse economiche dell'impresa coinvolta.

Il capo specifica inoltre le decisioni delle autorità competenti, che possono consistere nel divieto di immissione, messa a disposizione o esportazione dei prodotti, nell'ordine di ritiro dei prodotti dal mercato e nell'ordine di smaltimento dei prodotti, in conformità al diritto nazionale e in coerenza con il diritto dell'Unione. Sono inoltre stabiliti gli elementi costitutivi degli atti recanti le decisioni, la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni e il riconoscimento e l'applicazione delle decisioni adottate da un'Autorità competente di uno Stato membro anche dalle Autorità degli altri Stati membri coinvolti nella medesima catena di approvvigionamento.

Il capo III (articoli 15-21) riguarda le disposizioni relative ai prodotti che entrano nel mercato dell'UE o ne escono. Sono introdotte disposizioni specifiche per i controlli doganali, in quanto le autorità doganali non possono fungere da prima linea di difesa come solitamente avviene a norma del regolamento (UE) 2019/1020. Le autorità doganali si baseranno pertanto sulle decisioni delle autorità competenti.

Sono inoltre stabilite le informazioni che l'operatore economico deve mettere a disposizione delle autorità doganali, e i provvedimenti che le autorità doganali possono adottare, qualora sia accertata la violazione del divieto. Sono altresì introdotte disposizioni sullo scambio di informazioni e sulla cooperazione tra le autorità competenti e le autorità doganali.

Il capo IV (articoli 22-24) contiene disposizioni sui sistemi di informazione, sugli orientamenti che la Commissione dovrà emanare per supportare le autorità competenti nell'attuazione dei compiti attribuiti e gli operatori economici a conformarsi agli obblighi, nonché disposizioni che garantiscono il coordinamento delle azioni tra le autorità competenti. Sono inoltre introdotte disposizioni relative all'istituzione, alla composizione e ai compiti della rete dell'UE sui prodotti del lavoro forzato, che fungerà da piattaforma per una cooperazione strutturata tra le autorità competenti e la Commissione.

Il capo V (articoli 25-31) reca le disposizioni finali in materia di riservatezza, cooperazione internazionale, atti delegati, procedura d'urgenza, procedura di comitato. Infine, è demandata agli Stati membri la definizione delle norme relative alle sanzioni in caso di non conformità alle decisioni delle autorità competenti, nonché l'adozione delle misure applicative.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata negli articoli 114 e 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 114 TFUE concerne le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. L'articolo 207 del TFUE dispone che la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, ad esempio per quanto concerne la politica di esportazione.

In ordine al principio di sussidiarietà, la Commissione europea ritiene che, sebbene l'attuazione della proposta preveda la competenza prevalente delle autorità nazionali degli Stati membri, la sola legislazione nazionale non sarebbe sufficiente a conseguire in modo adeguato l'obiettivo della proposta, in ragione proprio della portata e degli effetti transnazionali del divieto di immissione sul mercato dell'UE e di commercializzazione negli Stati membri. Solo una legislazione a livello dell'UE consente un'applicazione uniforme, per evitare distorsioni nel funzionamento del mercato interno, preservare gli interessi pubblici difesi in tale contesto, e garantire condizioni di parità per le imprese che operano nel mercato interno e all'esterno di esso. Per quanto riguarda l'introduzione di sanzioni applicabili in caso di non conformità alle decisioni delle Autorità competenti, il regolamento stabilisce che siano gli Stati membri a stabilirne la

natura e l'entità e ad assicurarne un'applicazione conforme al diritto nazionale.

Con riferimento al principio di proporzionalità, la proposta stabilisce funzioni e poteri comuni per le autorità competenti degli Stati membri, necessarie a conseguire gli obiettivi di applicazione uniforme, coordinata ed efficace delle norme. I poteri di applicazione sono comunque attribuiti agli Stati membri. Alcuni Stati membri potrebbero tuttavia dover adeguare le norme procedurali nazionali per garantire che le autorità di contrasto possano utilizzare efficacemente i loro poteri in un contesto transfrontaliero. A tal fine, la proposta prevede l'istituzione di una rete di autorità competenti e autorità doganali, che consenta loro di cooperare strettamente nell'esercizio delle funzioni di indagine, evitando un onere sproporzionato o eccessivo gravante sulle singole Autorità nazionali.

Per quanto riguarda gli obblighi a carico degli operatori economici, essi consistono, in particolare, nell'esercizio del dovere di diligenza, in relazione all'individuazione e prevenzione dei rischi di lavoro forzato, nelle filiere cui partecipano, nonché nel fornire informazioni alle autorità nazionali competenti. Si osserva che, secondo quanto evidenziato nella fase delle consultazioni da alcuni portatori di interesse, tali oneri potrebbero risultare particolarmente gravosi per le PMI, in quanto esse dispongono di minori risorse per esercitare il dovere di diligenza in maniera approfondita e detengono un potere di mercato inferiore che non consente loro di accedere facilmente alle informazioni sulla produzione richiesti dalle autorità competenti.

Al riguardo, la Commissione europea ritiene che l'esenzione delle PMI dall'ambito di applicazione del regolamento o l'introduzione di un trattamento speciale per esse ridurrebbe fortemente l'impatto e l'efficacia dell'intervento, rappresentando le PMI la maggior parte delle imprese nell'Unione europea. Proprio al fine di ridurre l'impatto degli oneri a carico degli operatori economici più piccoli, la proposta di regolamento prevede che le autorità competenti, nell'esercizio dell'attività di indagine, devono concentrare i loro sforzi laddove i rischi di lavoro forzato sono maggiori e dove è più probabile che l'impatto sia maggiore. Ciò significa che l'accento sarà probabilmente posto sugli operatori economici più grandi (ad esempio importatori, fabbricanti, produttori o fornitori del prodotto).

Il PRESIDENTE informa che sulla proposta non è ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) chiede se la proposta sia inerente al sistema degli SGI - *Sustainable Governance Indicators*, applicabile solo a una parte delle imprese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (n. COM(2022) 489 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), in sostituzione del relatore senatore LOREFICE (*M5S*), introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, al fine di aggiornare la normativa sulla base dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione tecnologica, rivedendo in particolare il limite consentito di esposizione professionale. Si intende così conseguire un livello uniforme di prescrizioni minime volte a garantire un migliore standard di salute e sicurezza, riducendo le differenze nella protezione dei lavoratori tra gli Stati membri e all'interno del mercato unico europeo.

In particolare, le novelle alla direttiva 2009/148/CE sono volte anzitutto a qualificare esplicitamente l'amianto come sostanza cancerogena (articolo 1, paragrafo 2, del testo in esame, che modifica l'articolo 2 della direttiva 2009/148/CE). Si specifica inoltre (articolo 1, paragrafo 1, che modifica l'articolo 1 della direttiva) che, in caso siano più favorevoli, si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

Si esplicita inoltre l'obiettivo di assicurare che, in ogni caso, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto sia ridotta «al più basso valore tecnicamente possibile» (articolo 1, paragrafo 3, che modifica l'articolo 6 della direttiva in vigore).

La proposta prevede poi di imporre ai datori di lavoro di provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,01 fibre/cm³. Il relativo limite, nel testo vigente, è invece di 0,1 fibre/cm³, sempre misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore (articolo 1, paragrafo 5, del testo in esame, che modifica l'articolo 8 della direttiva 2009/148/CE). L'articolo 1, paragrafo 4 (che modifica l'articolo 7 della direttiva), è inteso a promuovere, ai fini della misurazione, l'uso di una metodologia più moderna, come quella basata sulla microscopia elettronica.

Al riguardo, il considerando n. 4 della proposta di direttiva specifica che l'amianto è una sostanza cancerogena per la quale non è scientificamente possibile individuare livelli sotto ai quali l'esposizione non produrrebbe effetti nocivi. Si può invece ricavare un rapporto esposizione/rischio che consenta di stabilire un limite di esposizione professionale (OEL), corrispondente a «un livello accettabile di eccesso di rischio». Come già accennato, il limite attualmente previsto dall'articolo 8 della direttiva 2009/148/CE, fissato nel 2003 sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche dell'epoca, è pari a 0,1 fibre per cm³.

La proposta prevede di integrare la disciplina dell'obbligo dei datori di lavoro di adozione di ogni misura necessaria per l'individuazione della presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto. Essa pone l'obbligo con riferimento a tutte le fonti pertinenti di informazione, inclusi i pubblici registri (articolo 1, paragrafo 6, che modifica l'articolo 11 della direttiva).

Infine, la proposta di direttiva prevede che le informazioni relative a tutti i lavoratori impegnati in attività a rischio di esposizione siano iscritte in un registro (articolo 1, paragrafo 7, che modifica l'articolo 19 della direttiva).

Il termine proposto per il recepimento della direttiva è di due anni dall'entrata in vigore della stessa (articolo 2).

La Commissione europea mette in luce come la proposta sia coerente con il Pilastro europeo per i diritti sociali, con il Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 e con il Piano europeo di lotta al cancro.

La relazione introduttiva alla proposta dettaglia le consultazioni condotte con le parti sociali dell'Unione, il coinvolgimento del Comitato tripartito consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) e l'assunzione e l'uso di perizie.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare – in tutta una serie di settori tra cui il miglioramento dell'ambiente di lavoro, al fine di proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori – direttive contenenti «prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro». Esse, in ogni caso, «evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese».

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto, come rileva la Commissione europea, nonostante i rischi per la salute siano simili per tutti i lavoratori, il livello di protezione dall'amianto diverge negli Stati membri in virtù di disposizioni nazionali disomogenee, e solo un intervento dell'UE può porre rimedio a tale divergenza. Si specifica inoltre che, poiché la revisione del valore limite è molto complessa e richiede un elevato livello di competenza scientifica, gli Stati membri possono realizzare sostanziali risparmi amministrativi qualora la revisione sia condotta a livello di Unione. Con un intervento dell'Unione, quindi, è possibile conseguire una armonizzazione della legislazione e pertanto parità di condizioni per le imprese, assicurando al contempo un più elevato standard di salute e sicurezza dei lavoratori negli Stati membri.

La Commissione europea dichiara altresì la proposta conforme al principio di proporzionalità in virtù di un approccio che definisce «equilibrato», in cui si evita che le imprese subiscano gravi svantaggi economici e garantendo tuttavia una protezione adeguata ai lavoratori. La Commis-

sione europea mette in luce, tra l'altro, che la proposta determinerebbe benefici nel lungo periodo in termini di salvezza di vite umane, senza gravare in modo sproporzionato sulle imprese dei settori interessati, comprese le PMI e le microimprese. Inoltre, la proposta in esame detta prescrizioni minime, che non impediscono agli Stati membri di mantenere o stabilire misure più rigorose a tutela dei lavoratori.

La proposta è attualmente all'esame di 12 Parlamenti nazionali e nessuno di questi ha, per il momento, segnalato elementi di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale) (n. COM(2022) 496 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), relatore, introduce l'esame della proposta di direttiva in titolo, evidenziando anzitutto la natura delicata della materia oggetto dell'iniziativa normativa, sia per quanto riguarda gli aspetti prettamente giuridici, tra cui quello dell'inversione dell'onere probatorio, sia per l'alea inerente agli sviluppi dell'intelligenza artificiale e della sua applicazione vita umana.

Sottolinea, quindi, che la proposta è finalizzata al corretto funzionamento del mercato interno, attraverso un'armonizzazione delle norme nazionali in materia di «responsabilità extracontrattuale per colpa», in modo da garantire che coloro che chiedono il risarcimento del danno causato da un sistema di intelligenza artificiale (IA) godano di un livello di protezione equivalente a quello riconosciuto alle persone che chiedono il risarcimento del danno causato senza il concorso di un sistema di IA. La proposta intende inoltre ridurre l'incertezza giuridica per le imprese che sviluppano o utilizzano l'IA e prevenire la frammentazione delle norme nazionali in materia di responsabilità civile.

Da un'indagine realizzata dall'Ipsos nel 2020 è, infatti, emerso che il tema del differente regime applicabile alla responsabilità extracontrattuale è uno dei principali ostacoli alla diffusione dell'uso dell'IA da parte delle imprese europee, con un valore di mercato, generato dall'adozione della proposta di direttiva, valutato tra i 500 milioni e il miliardo di euro.

La proposta di direttiva cerca di operare un equilibrato bilanciamento tra due interessi che rischiano di essere contrapposti: da un lato, la fiducia e la sicurezza del consumatore, attraverso una parziale inversione dell'onere probatorio sulla colpa e sul nesso di causalità, e dall'altro, quello delle imprese europee operanti nel mercato dell'IA, che potrebbero essere

scoraggiate ad investire nel settore, se nella seconda fase, di revisione della normativa, fossero individuate forme di responsabilità oggettiva.

Il «sistema di intelligenza artificiale» è definito, dalla proposta di regolamento «legge sull'IA» (COM(2021) 206), come un *software* di auto-apprendimento in grado di generare *output* quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono. Le applicazioni pratiche vanno dagli *smart home speaker*, ai *chatbot* dei servizi clienti, ai sistemi di guida autonoma dei veicoli, e sono in grande sviluppo in molti settori tra cui la medicina, la meteorologia, alle assicurazioni del ramo vita e salute, e altri. Tuttavia, l'uso dell'IA può incidere negativamente su una serie di diritti fondamentali, tra cui la vita, l'integrità fisica, la non discriminazione e la parità di trattamento. A tal fine, la proposta di legge sull'IA si basa su un approccio basato sul rischio, distinguendo tra «rischio inaccettabile» per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali delle persone, che rende vietate pratiche come per esempio la manipolazione subliminale, «rischio alto» che richiede regolamentazione e «rischio basso o minimo».

La proposta di direttiva in esame si inserisce in tale contesto normativo, prevedendo all'articolo 1 la definizione dell'oggetto e dell'ambito di applicazione, precisando che questa stabilisce norme comuni riguardanti: 1) la divulgazione di elementi di prova relativi a sistemi di IA ad alto rischio, per consentire all'attore in un'azione civile di responsabilità extracontrattuale per colpa di motivare adeguatamente la domanda di risarcimento del danno; 2) l'onere della prova nel quadro delle azioni civili di responsabilità extracontrattuale per colpa, avviate dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali per ottenere il risarcimento del danno causato da un sistema di IA.

La direttiva lascia impregiudicate le norme dell'Unione che disciplinano: i criteri di responsabilità nel settore dei trasporti; i diritti che le norme nazionali di attuazione della direttiva 85/374/CEE (in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi) possono riconoscere al danneggiato; le esenzioni dalla responsabilità e gli obblighi in materia di dovere di diligenza stabiliti dalla legge sui servizi digitali; nonché le norme nazionali che stabiliscono a quale parte incombe l'onere della prova e qual è il grado di certezza richiesto in relazione al livello della prova o che definiscono il concetto di colpa, tranne in relazione a quanto previsto ai seguenti articoli 3 e 4.

L'articolo 2, oltre a riprendere le definizioni di cui alla proposta di legge sull'IA, stabilisce che le domande di risarcimento del danno possono essere presentate non solo dalla persona danneggiata, ma anche da persone che sono subentrate o si sono surrogate nei diritti del danneggiato (cosiddetto danneggiato potenziale), o anche da una persona che agisce per conto di uno o più danneggiati conformemente al diritto dell'Unione o nazionale.

L'articolo 3 prevede che un organo giurisdizionale possa ordinare la divulgazione di elementi di prova rilevanti in relazione a specifici sistemi di IA ad alto rischio che si sospetta abbiano cagionato danni. Le richieste

di elementi di prova saranno rivolte al fornitore di un sistema di IA e dovranno essere suffragate da fatti e prove sufficienti a dimostrare la plausibilità della domanda di risarcimento del danno in questione. Il giudice può ordinarne la divulgazione solo nella misura necessaria a sostenere una domanda di risarcimento, dato che le informazioni potrebbero costituire elementi di prova fondamentali ai fini della domanda di risarcimento in caso di danni che coinvolgono sistemi di IA.

È stabilita, all'articolo 4, paragrafo 1, una presunzione del nesso di causalità tra la colpa del convenuto e l'*output* (o mancato *output*) prodotto da un sistema di IA, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: dovrà essere dimostrata la non conformità a un obbligo di diligenza previsto dal diritto dell'Unione o nazionale e direttamente inteso a proteggere dal danno verificatosi; si può ragionevolmente ritenere che il comportamento colposo abbia influito sull'*output* (o mancato *output*) prodotto dal sistema di IA; deve essere dimostrato che il danno è stato causato dall'*output* (o mancato *output*). La presunzione di colpa potrà scattare anche qualora il convenuto abbia mancato di rispettare un'ordinanza giudiziaria di divulgazione o conservazione degli elementi di prova. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4 operano una distinzione fra le azioni intentate nei confronti del fornitore di un sistema di IA ad alto rischio, e le azioni intentate nei confronti dell'utente di tali sistemi. In caso di sistemi di IA ad alto rischio, quali definiti dalla legge sull'IA, il paragrafo 4 stabilisce un'eccezione alla presunzione di causalità, qualora il convenuto dimostri che l'attore può ragionevolmente accedere a elementi di prova e competenze sufficienti per dimostrare il nesso causale. Nel caso di sistemi di IA che non sono ad alto rischio, il paragrafo 5 stabilisce l'applicabilità della presunzione di causalità a condizione che l'organo giurisdizionale ritenga eccessivamente difficile per l'attore dimostrare l'esistenza del nesso causale. Nei casi in cui un convenuto utilizzi il sistema di IA nel corso di un'attività personale non professionale, il paragrafo 6 stabilisce che la presunzione di causalità dovrà applicarsi solo se il convenuto ha interferito materialmente con le condizioni di funzionamento del sistema di IA o se il convenuto aveva l'obbligo ed era in grado di determinare le condizioni di funzionamento del sistema di IA e non l'ha fatto. Il paragrafo 7 stabilisce infine che il convenuto avrà comunque il diritto di confutare la presunzione del nesso di causalità.

Al fine di fornire alla Commissione europea informazioni sugli incidenti che coinvolgono i sistemi di IA, la proposta istituisce, all'articolo 5, un programma di valutazione e revisione mirata.

È fissato il termine di due anni dall'entrata in vigore della direttiva per l'adozione delle necessarie misure di recepimento da parte degli Stati membri, i quali dovranno comunicare immediatamente alla Commissione tali disposizioni (articolo 7).

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(TFUE), che prevede l'adozione di misure volte al ravvicinamento delle legislazioni nazionali per assicurare il funzionamento del mercato interno.

In ordine al principio di sussidiarietà, la Commissione europea evidenzia che gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti adeguatamente a livello nazionale poiché l'emergere di norme nazionali divergenti aumenta l'incertezza giuridica e la frammentazione, creando ostacoli alla diffusione di prodotti e servizi basati sull'IA in tutto il mercato interno, in particolare per le imprese attive a livello transfrontaliero, imponendo necessità supplementari in termini di informazioni giuridiche e rappresentanza legale, costi di gestione dei rischi e di perdita di entrate. La frammentazione e incertezza giuridica danneggiano in modo sproporzionato le *start-up* e le PMI, che rappresentano la maggior parte delle imprese e la quota principale degli investimenti nei mercati. D'altra parte, misure armonizzate a livello di UE, sulla responsabilità civile per danni da IA, migliorerebbero notevolmente le condizioni per la diffusione e lo sviluppo delle tecnologie di IA nel mercato interno e consentirebbero di promuovere la fiducia dei consumatori nei prodotti e nei servizi basati sull'IA.

Con riferimento al principio di proporzionalità, la Commissione europea sottolinea che la proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di un'armonizzazione della normativa sulla responsabilità per danni da IA. In tal senso, l'intervento dell'UE prevede di armonizzare solo quegli elementi di responsabilità, tra cui l'alleggerimento dell'onere della prova per chi ha subito il danno, che risultano problematici nel contesto dell'IA, lasciando gli altri elementi alla disciplina nazionale. La valutazione della necessità di armonizzare la responsabilità oggettiva è rinviata a una fase successiva, quando sarà possibile raccogliere maggiori informazioni sull'IA e sui suoi usi. In definitiva, si prevede un'armonizzazione «minima», la quale pur non creando condizioni di parità totali, garantisce che le nuove norme possano essere integrate senza attriti nel quadro giuridico vigente in materia di responsabilità civile in ciascuno Stato membro.

Il Relatore sottolinea quindi l'importanza di seguire con attenzione gli sviluppi legislativi che vi saranno sulla proposta in esame presso le Istituzioni europee, con particolare riferimento agli aspetti delicati menzionati, anche in vista della successiva fase della trasposizione nell'ordinamento nazionale.

La proposta è all'esame di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha, per il momento, segnalato elementi di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, comunica che è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene che la proposta sia conforme all'interesse nazionale e che rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo ritiene inoltre la proposta particolarmente urgente in quanto numerosi Stati membri stanno concretamente valutando un'azione legislativa in materia di responsabilità civile per l'IA.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al non riconoscimento dei documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni straniere occupate (n. COM(2022) 662 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di decisione in titolo, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di non riconoscere, nello spazio di Schengen, i documenti di viaggio rilasciati dalle autorità russe nelle regioni straniere occupate o a persone ivi residenti, ai fini del rilascio dei visti e dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione.

Nel complesso quadro delle sanzioni e delle restrizioni già adottate dall'Unione europea in risposta all'aggressione militare russa all'Ucraina, la proposta di decisione costituisce un'ulteriore misura, finalizzata a contrastare la politica russa di rilascio sistematico di passaporti nelle regioni occupate. Poiché l'UE non ha riconosciuto l'annessione da parte della Federazione russa della penisola di Crimea e delle altre regioni ucraine occupate, i documenti di viaggio rilasciati dalle autorità russe in tali territori dovrebbero essere inequivocabilmente invalidati ai fini dei viaggi, in forza del diritto dell'Unione. Analogamente, la misura si applicherebbe ai documenti di viaggio rilasciati nei territori georgiani occupati dalla Russia.

Inoltre la proposta integra la sospensione parziale dell'accordo UE-Russia di facilitazione dei visti e la recente proposta della Commissione europea di sospensione integrale di tale accordo.

In particolare, l'articolo 1 dispone il non riconoscimento dei documenti di viaggio rilasciati dalle autorità russe nei territori occupati. L'articolo 2, per motivi di certezza del diritto, chiarezza e trasparenza, prevede che la Commissione europea stili un elenco dei documenti di viaggio russi che non dovrebbero essere riconosciuti per recarsi nello spazio Schengen. Detto elenco sarà a disposizione del pubblico sul sito *web* della Commissione nell'ambito della tabella sul riconoscimento dei documenti di viaggio e dell'elenco dei documenti di viaggio rilasciati da Paesi terzi, conformemente a quanto previsto dalla decisione n. 1105/2011/UE, relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto.

La questione del non riconoscimento dei documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni straniere occupate è stata discussa in sede di gruppo «Visti» del Consiglio UE il 13 luglio 2022 ed è stata oggetto di accordo politico tra gli Stati membri, raggiunto nella riunione informale del Consiglio Affari esteri dell'UE del 31 agosto 2022.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata, e i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato, poiché, se il riconoscimento dei titoli di viaggio venisse lasciato alle singole decisioni degli Stati membri, si potrebbero determinare discrepanze considerevoli nello spazio Schengen per il rilascio dei visti alle persone che risiedono abitualmente nelle regioni occupate dalla Russia, compromettendo il buon funzionamento della politica comune dei visti e dei controlli alle frontiere esterne. L'intervento della legislazione a livello di Unione europea garantisce invece una risposta uniforme e coerente nello spazio Schengen, rafforzando certamente, nell'attuale situazione di emergenza internazionale, l'azione di salvaguardia della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

La proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita a quanto necessario per garantire la certezza del diritto e l'applicazione uniforme della misura in tutti gli Stati membri, conseguendo così l'obiettivo di una risposta comune e adeguata alla politica di rilascio sistematico di passaporti russi nei territori occupati. La proposta appare inoltre rispettare pienamente il diritto sovrano degli Stati membri ai sensi del diritto internazionale pubblico sul riconoscimento degli Stati. Il non riconoscimento dei documenti di viaggio non pregiudica infatti il diritto degli Stati di adottare decisioni relative al riconoscimento di qualsiasi entità territoriale nella comunità internazionale, né pregiudica l'eventuale validità dei suddetti documenti di viaggio nel contesto della comprovazione dell'identità nei procedimenti o nelle interazioni nazionali. Di conseguenza, rimane prerogativa dei singoli Stati membri decidere quali tipi di documenti possano essere forniti per comprovare la propria identità.

La proposta è oggetto di esame da parte di 8 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha, per il momento, segnalato elementi di criticità sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Infine, non risulta ancora pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 23 novembre 2022

Plenaria

5^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che erano stati forniti dal Governo elementi di risposta in relazione ai rilievi emersi.

Il relatore LIRIS (*Fdi*) illustra quindi una proposta di parere che tiene conto dei chiarimenti forniti dal Governo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– con riferimento all'articolo 1, lettera *a*), n. 3, relativo all'inserimento di ulteriori periodi al comma 2 dell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, si rappresenta che negli stessi è declinata

nel dettaglio la procedura informativa che sottende alla valutazione sulla concessione dei benefici penitenziari anche a coloro che, sottoposti al regime restrittivo di cui alla disposizione esaminata, non collaborino con la giustizia. Al riguardo, si evidenzia che, sebbene puntualmente descritta dalle norme, si tratta di procedura unitaria con adempimenti standardizzati, che nella prassi gli uffici di procura già espletano per avere un costante e continuo aggiornamento sulla posizione del condannato o internato, soprattutto se il procedimento ha riguardato reati particolarmente gravi comprovanti collegamenti con organizzazioni criminali e associazioni di stampo mafioso o di natura terroristica o eversiva e vi sia pericolo di continuare il sodalizio delittuoso. Pertanto, le attività compiute rientrano tra le indagini ordinariamente svolte a titolo istituzionale senza che dagli accertamenti effettuati possano derivare costi aggiuntivi sia in termini di risorse umane che strumentali e finanziarie. La stessa considerazione vale per le comunicazioni da fornire al giudice di sorveglianza, atteso che si tratta delle relazioni sulle attività compiute di cui sopra si è detto e che sono utili a ricostruire lo *status* dell'interessato. Lo stesso *iter* è previsto per l'istituto penitenziario o dove il soggetto è internato, in quanto vi è un'*équipe* formata da vari professionisti che sono deputati a monitorare i detenuti e a relazionare sulle loro condizioni, con documentazione che confluisce nel fascicolo personale del detenuto, continuamente aggiornato. Si ribadiscono, pertanto, i positivi effetti derivanti dal contingentamento delle procedure e i vantaggi per l'erario determinati dalla diminuzione delle spese dovute al trattamento carcerario nonché l'assenza di un aggravio di oneri per la finanza pubblica;

– con riferimento all'articolo 2, riguardo alla popolazione carceraria sottoposta al regime dell'ergastolo "ostativo" o a quello previsto dall'articolo 41-*bis* per gli altri gravi reati menzionati all'articolo 4-*bis*, si segnala che dai dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo Dipartimento – Sezione statistica – al 31 ottobre 2022 sono 1.297 le persone detenute con ergastolo ostativo, mentre sono 10.259 i detenuti condannati per i reati contenuti nell'articolo 4-*bis*, 1° comma, della legge sull'ordinamento penitenziario. Per quanto riguarda invece il residuo pena alla data del 31 ottobre 2022, sono 485 le persone condannate che hanno maturato i 26 anni di reclusione, considerando la loro data di arresto, mentre sono 227 alla stessa data le persone che hanno maturato i 30 anni di pena. L'intervento in esame, quindi, oltre a proseguire sulla direzione tracciata dalla riforma, risulta in linea con l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale, diretto a sancire l'illegittimità di disposizioni che vietano l'applicabilità dei benefici penitenziari ai detenuti condannati o internati per reati di eco mediatica e di alta pericolosità sociale, considerato che un discreto numero di persone in regime speciale *ex* 41-*bis*, condannate o internate per ergastoli di tipo ostativo o per altri gravi reati menzionati nelle norme potranno richiedere l'applicazione dei benefici penitenziari e, sussistendo i requisiti menzionati ai commi 1-*bis* e 1-*bis*.1 dell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario come modificato, avranno accesso alle misure previ-

ste dei permessi premio e liberazione condizionale. Da ciò deriva una diminuzione dei costi trattamentali e di mantenimento in carcere con effetti positivi in termini di risparmio di spesa per la finanza pubblica;

– in relazione all'articolo 4, si conferma che la disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le pertinenti attività sono realizzabili attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò, in quanto la citata norma, stabilendo l'ampliamento della platea dei soggetti nei cui confronti la Guardia di finanza possono procedere, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, all'esecuzione di verifiche della "posizione fiscale, economica e patrimoniale", consente di orientare le attività ispettive verso gli obiettivi più proficui al fine di migliorarne lo standard qualitativo; il menzionato articolo 25, inoltre, conferisce all'Istituzione una facoltà e non un obbligo nella pianificazione delle verifiche, di talché l'estensione del novero dei soggetti potenzialmente destinatari non determina necessariamente un aumento degli interventi da effettuare; infine, le attività di controllo della specie saranno comunque eseguite nell'ambito delle ordinarie attività d'istituto del Corpo, garantendo un razionale impiego delle risorse ed evitando il sostenimento di oneri aggiuntivi,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il PRESIDENTE dà la parola al Governo per l'espressione del proprio avviso sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il sottosegretario ALBANO esprime avviso conforme sulla proposta testé illustrata.

Il PRESIDENTE chiede quindi se vi siano osservazioni da parte di Commissari.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) interviene per rilevare come sull'articolo 5 del decreto-legge vi siano profili di copertura meritevoli di attenzione, atteso che viene posta una condizione inerente il numero di persone potenzialmente interessate dalla disposizione che appare verificabile solo *ex post*. Tale disposizione appare suscettibile di produrre, in assenza di quantificazioni, un numero di interventi non preventivabile *ex ante*, per cui sottolinea tale profilo critico per quanto riguarda gli aspetti finanziari della disposizione.

Il PRESIDENTE rileva che la relazione tecnica è chiara su tale disposizione, chiarendo che l'intervento normativo risulta di natura ordinamentale, per cui non emergono particolari osservazioni inerenti i profili finanziari.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti (n. 6)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e dell'articolo 16, commi 1, lettere *d*) ed *e*), e 2, della legge 28 aprile 2022, n. 46. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra la proposta di parere (pubblicata in allegato) predisposta tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, nella quale si evidenzia la necessità di valutare l'esigenza di aggiungere all'articolo 3, comma 1, la clausola volta a specificare che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla rappresentante del Governo per l'espressione del parere.

La sottosegretaria ALBANO dichiara di accogliere l'osservazione formulata nella proposta di parere illustrata, formulando quindi avviso favorevole a tale proposta.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) sottolinea come a fronte dell'intervento di adeguamento di tipo economico previsto dal provvedimento in esame, non sia previsto un trattamento aggiuntivo per i lavoratori interessati, alla luce della formulazione specificata dall'articolo 3, comma 1, dello schema recante la clausola di invarianza; formula quindi rilievi critici su tale profilo.

Non essendovi altre osservazioni, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

(Parere alle Commissioni 3^a e 10^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo rilevando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è allo stato

corredato dal quadro riepilogativo degli effetti finanziari, comprevisto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, che andrebbe pertanto prodotto dal Governo.

Segnala, quindi, che all'articolo 1, comma 1, viene prorogata la partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo NATO VJTF di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 14 del 2022, che autorizzava la missione fino al 30 settembre 2022. Considerato che il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale l'8 novembre 2022, chiede conferma che siano stati computati nella Relazione tecnica anche gli effetti finanziari prodotti nel lasso di tempo che intercorre tra la scadenza della precedente autorizzazione di spesa e l'efficacia del decreto-legge in esame, che opera dal giorno successivo alla pubblicazione. Occorre altresì valutare l'esigenza di una riformulazione del testo che renda evidente l'effetto retroattivo della disposizione.

Riguardo alla clausola di invarianza di cui al comma 3, considerato che la Relazione tecnica assicura che gli oneri per la prosecuzione al 31 dicembre della missione sono coperti, dal punto di vista finanziario, con le minori esigenze finanziarie legate alla rimodulazione del personale impiegato, andrebbero confermati i minori impegni che hanno generato tali risparmi. Inoltre, andrebbe corretto il testo della clausola di neutralità, sostituendo: «non derivano» con: «non devono derivare», in conformità alla formula consolidata.

In riferimento all'articolo 2, relativamente alla proroga dei contratti di lavoro flessibile dell'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), andrebbero confermate le stime riportate nella Relazione tecnica, anche se l'onere configura un tetto di spesa.

Riguardo alla relativa copertura finanziaria, andrebbe assicurato che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'AGENAS non pregiudichi altre iniziative programmate dall'Agenzia. Inoltre, si valuti di riformulare il testo sostituendo le parole: «come approvato in occasione del rendiconto generale annuale» con le seguenti: «come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale».

Infine, con specifico riferimento alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, per l'anno 2022 e l'anno 2023, considerato che la suddetta spesa non rileva ai fini del saldo netto da finanziare – giacché essa, essendo sostenuta a valere su risorse che fanno comunque capo ad AGENAS, non richiede uno specifico finanziamento statale – andrebbe innanzitutto confermato che l'impatto attenuato su tali saldi rispetto all'onere complessivo sia dovuto alla netting degli effetti fiscali riflessi. In tal senso, andrebbero acquisiti anche i quadri di computo dei previsti effetti indotti, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio n. 3.

La SOTTOSEGRETARIA rileva come si è in attesa delle necessarie risposte da parte dei Dicasteri di merito, per cui si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti nella prossima seduta.

Il PRESIDENTE, preso atto dei necessari approfondimenti da parte del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 6

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– viene confermato quanto già affermato durante l'*iter* della legge n. 46 del 2022 nel corso del quale, proprio con riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera *e*), è stata assicurata la neutralità finanziaria della disposizione. In particolare, si segnala che il testo della predetta disposizione discende dall'approvazione, da ultimo, dall'emendamento 16.100 (testo 2), predisposto su indicazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, proprio per esplicitare che a valle dell'istituzione dell'area negoziale essa debba e possa funzionare nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione. La menzionata disposizione, inoltre, ha ottenuto in data 27 ottobre 2021 il parere non ostativo della 5^a Commissione bilancio del Senato nella sua attuale formulazione. Si soggiunge, altresì, che l'area negoziale per i dirigenti è già prevista dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 «Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate» che, al comma 6, sottolinea l'esigenza che venga assicurata la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Si sottolinea, quindi, che le disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame danno attuazione a quanto previsto dalla stessa legge n. 46 del 2022, nel rispetto dei principi e criteri di delega dalla stessa fissati all'articolo 16, comma 1, lettera *e*) e di quanto già disposto dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017. Per queste ragioni, viene assicurata la neutralità finanziaria della disposizione in parola;

– si concorda con l'osservazione relativa alla clausola di invarianza di cui all'articolo 3, comma 1,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– si valuti l'esigenza, all'articolo 3, comma 1, di aggiungere in fine il seguente periodo: «Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

6^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(93) Valeria VALENTE e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(338) BALBONI e altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(353) Raffaella PAITA e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Doc. XXII, n. 1) MAIORINO – Proposta di inchiesta parlamentare: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»

(Doc. XXII, n. 3) PAITA e altri. – Proposta di inchiesta parlamentare: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»

(Doc. XXII, n. 4) BIZZOTTO e altri. – Proposta di inchiesta parlamentare: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere»

(Parere alla 1^a Commissione. Esame del testo unificato. Parere non ostativo con presupposto)

Il Presidente avverte che la 1^a Commissione ha trasmesso un testo unificato.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) illustra il testo unificato proposto dalla Commissione segnalando, per quanto di competenza, atteso che le spese di funzionamento sono poste a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento, di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto, in relazione alle spese relative al 2022, che la Commissione d'inchiesta sia istituita entro la fine dell'anno finanziario.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*) prende atto che non vi sono richieste di intervento.

La RELATRICE formula pertanto la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge e ai documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione alle spese di funzionamento relative al 2022, di cui all'articolo 6, comma 5, la Commissione d'inchiesta sia istituita entro la fine dell'anno finanziario.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata all'unanimità.

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

(Parere alle Commissioni 3^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) si riserva di predisporre, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che è immediatamente convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori relativi all'esame del disegno di legge n. 345 (decreto-legge n. 176 del 2022 – *aiuti quater*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 23 novembre 2022

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che le comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle linee programmatiche del suo Dicastero avranno luogo il prossimo 29 novembre, alle ore 14. Le comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avranno invece luogo giovedì 1° dicembre, alle ore 8. Comunica inoltre che sono stati presi contatti con gli uffici del Sottosegretario di Stato all'innovazione tecnologica, al fine di individuare una data adeguata per lo svolgimento delle sue comunicazioni.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. 1)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 16 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

Il relatore ROSA (*FdI*) illustra il provvedimento in esame, rilevando innanzitutto che il pacchetto europeo di misure sull'economia circolare del

2018 ha modificato sei direttive in materia di rifiuti e discariche: la direttiva quadro sui rifiuti e le direttive «speciali» in materia di rifiuti di imballaggio, discariche, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddette RAEE), veicoli fuori uso e rifiuti di pile e accumulatori.

In particolare, la direttiva 2018/851/UE ha modificato la direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), mentre la direttiva 2018/852/UE ha modificato la direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE). La direttiva 2018/851/UE prevede poi, in particolare, al considerando n. 2, che «migliorando l'efficienza nell'uso delle risorse e garantendo che i rifiuti siano considerati una risorsa si può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione dall'importazione delle materie prime, nonché agevolare la transizione a una gestione più sostenibile dei materiali e a un modello di economia circolare», laddove la direttiva 2018/852/UE si propone come obiettivo l'aumento del riciclaggio dei rifiuti di imballaggio corollario indispensabile per realizzare un'economia circolare reale, nell'ottica della quale la prevenzione dei rifiuti consente una maggiore efficienza delle risorse e una riduzione dell'impatto dei rifiuti stessi sull'ambiente. Tali misure rappresentano pertanto l'applicazione di una economia circolare che parte dalla produzione di prodotti e dei loro componenti adatti all'«uso multiplo», che siano essi stessi riciclati e che, dopo essere stati utilizzati, possano essere riutilizzati o riciclati nuovamente, il cosiddetto riciclo multiplo.

Essendo le predette direttive recepite dal decreto legislativo n. 116 del 2020 (recante modifiche al codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adottato sulla base della delega contenuta nell'articolo 16 della legge di delegazione europea 2018), l'atto del Governo in titolo interviene proprio su quest'ultimo, in virtù della delega generale di cui alla legge n. 234 del 2012.

L'oratore procede quindi alla disamina puntuale dell'articolato, che, in concreto, interviene sulla parte IV del codice dell'ambiente, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.

L'articolo 1, suddiviso in 14 commi, apporta modifiche alle disposizioni generali in materia di rifiuti contenute nel codice dell'ambiente. Nel dettaglio, il comma 1 interviene sulla disciplina della responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-*bis* del codice, ossia l'insieme delle misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto. Viene quindi chiarito il contenuto dei regolamenti ministeriali istitutivi dei regimi di responsabilità estesa del produttore ed escluso che tali regolamenti possano essere adottati su istanza di parte. Secondo la relazione illustrativa, l'esclusione si propone di evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari. Vengono infine fatte salve le discipline di re-

sponsabilità estesa del produttore previste nell'ambito dei Titoli del codice relativi agli imballaggi e alla gestione di particolari categorie di rifiuto.

Il comma 2 modifica quindi la tempistica con la quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore devono trasmettere dati e documenti al Registro nazionale del produttore, mentre il successivo comma 3 chiarisce la formulazione dell'articolo 182-*bis*, in materia di principi di autosufficienza e prossimità.

Il comma 4 interviene sull'articolo 182-*ter* in materia di rifiuti organici, apportando una modifica alla disciplina dei rifiuti anche di imballaggi che, avendo proprietà di biodegradabilità e compostabilità analoghe rispetto ai rifiuti organici, sono assieme a questi ultimi raccolti e riciclati. Secondo la relazione illustrativa, tale modifica si propone di consentire l'inclusione anche di altri materiali con le medesime caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità, quali carta e legno.

Il comma 5 apporta modifiche alle definizioni di cui all'articolo 183, volte a coordinarle con il contenuto della legge «Salva Mare» (legge n. 60 del 2022), nonché a consentire che i rifiuti prodotti in ambito domestico per piccole attività manutentive possano essere conferiti ai centri di raccolta e non rientrino nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali.

Il comma 6 interviene sull'articolo 184, escludendo dal novero dei rifiuti speciali quelli prodotti da agriturismi, fattorie didattiche e spacci aziendali, nonché i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali nei locali non funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali, in particolare nelle mense, uffici, servizi, depositi o magazzini.

Il comma 7 posticipa dal 31 dicembre al 31 gennaio di ogni anno il termine entro il quale l'ISPRA deve trasmettere al Ministero dell'ambiente la relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.

Il comma 8 modifica quindi l'articolo 185, inserendo tra i rifiuti da articoli pirotecnici anche i rifiuti prodotti da materiali che hanno avuto contatto con il materiale esplosivo. Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che con tale formulazione si intendono, ad esempio, gli indumenti del personale addetto alla manipolazione e uso di materiale esplosivo per i quali è opportuno, per questioni di sicurezza, che venga assicurato il rispetto delle norme di settore evitando che gli stessi vengano conferiti erroneamente in flussi normalmente gestiti, non idonei alla necessaria garanzia di tutela e incolumità pubblica.

Il comma 9 reca poi una modifica di coordinamento, mentre il successivo comma 10 modifica la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-*bis*, prevedendo, tra l'altro, che il regolamento ministeriale recante le modalità che consentano la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti sia adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni e contenga anche la determinazione degli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo.

Il comma 11 apporta alcune modifiche all'articolo 190, in materia di registro cronologico di carico e scarico, precisando, in particolare, che l'attuazione di determinati adempimenti procedurali, indicati per taluni soggetti e sostitutivi dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, è da considerare valida anche ai fini della comunicazione annuale al catasto dei rifiuti.

Il comma 12 chiarisce che le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'articolo 191 non possono derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione si rende necessaria in quanto, nonostante l'articolo già preveda che le ordinanze debbano rispettare le direttive europee, numerosi enti locali utilizzano impropriamente tale strumento per gli affidamenti di appalti di servizi di gestione dei rifiuti nell'ottica di quella maggiore celerità imposta dalla materia dei servizi pubblici essenziali.

Il comma 13 chiarisce poi che durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità a tutte le norme vigenti in materia, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza. Il comma 14 corregge, infine, un refuso testuale all'interno dell'articolo 193-*bis*.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche di coordinamento agli articoli 195 e 197 del codice dell'ambiente, mentre il successivo articolo 3 interviene sull'articolo 205, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata, al fine di chiarire che i rifiuti raccolti in modo differenziato non devono essere inceneriti, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produce il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 179.

L'articolo 4 prevede quindi che l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti debba essere comunicata al Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse (RECER), anziché al Catasto dei rifiuti, per evitare una duplicazione degli adempimenti a carico delle autorità competenti.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 214, al fine di prevedere che le province comunichino al RECER, anziché al Catasto telematico, gli elementi identificativi delle imprese iscritte nei registri delle imprese che hanno comunicato l'avvio delle attività di auto-smaltimento e di recupero. Vengono apportate modificazione anche all'articolo 214-*ter* – in materia di operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata – prevedendo che le operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti possano essere avviate decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, entro i quali le province o le città metropolitane verificano il possesso dei requisiti. Per i RAEE, l'avvio delle predette attività è subordinato all'effettuazione di

una visita preventiva da parte della provincia, entro sessanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività.

L'articolo 6, prosegue l'oratore, apporta numerose modifiche al titolo relativo alla gestione degli imballaggi. All'articolo 219-*bis* si prevede tra l'altro, che i sistemi di restituzione con cauzione e i sistemi di riutilizzo degli imballaggi non si applichino più agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo, utilizzati per acqua e per altre bevande, ma ad imballaggi che ne consentono il riutilizzo in modo ecologicamente corretto, garantendo l'igiene degli alimenti e la sicurezza dei consumatori. All'articolo 220, relativo agli obiettivi di recupero e di riciclaggio, viene quindi eliminata la previsione dell'adozione di un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste dalla legislazione europea, in quanto, secondo la relazione illustrativa, tali elenchi potrebbero non risultare esaustivi e aderenti alla realtà. L'articolo 221, in materia di obblighi dei produttori e degli utilizzatori, viene poi riscritto con la finalità di meglio chiarire la portata della previsione alla luce del principio della responsabilità estesa del produttore. In materia di sistemi autonomi, viene altresì precisato che il progetto allegato all'istanza di riconoscimento debba contenere uno studio di fattibilità tecnica ed economica e che i produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema debbano presentare annualmente al MITE e al CONAI il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, il bilancio con relazione sulla gestione relativa all'anno solare precedente, nonché il programma generale di prevenzione. Viene inoltre anticipata dal 31 dicembre 2024 al 5 gennaio 2023 la data entro la quale i sistemi autonomi esistenti si devono adeguare alle disposizioni contenute nel titolo in esame. All'articolo 223, viene eliminata la procedura di adeguamento degli statuti da parte dei consorzi già riconosciuti, delle quali la relazione illustrativa evidenzia il carattere obsoleto. Per quanto attiene al Consorzio nazionale imballaggi figurano quindi interventi sulla determinazione del contributo ambientale e sui mezzi finanziari a sua disposizione per lo svolgimento delle proprie funzioni. Viene inoltre esteso l'obbligo del CONAI di subentrare ad uno dei sistemi autonomi qualora non sottoscriva l'allegato tecnico di riferimento o non raggiunga le intese necessarie con gli enti locali, e vengono infine apportate modifiche al contenuto del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225.

L'articolo 7 interviene sul titolo relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti. In primo luogo, per quanto concerne i rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione delle infrastrutture di cui all'articolo 230, si riduce da cinque a tre anni la durata dell'obbligo di conservazione della documentazione relativa alla valutazione tecnica del gestore dell'infrastruttura. Vengono inoltre effettuati vari interventi sull'articolo 237, in materia di criteri direttivi dei sistemi di gestione, modificando, tra l'altro, gli obblighi informativi dei sistemi di gestione, prevedendo che essi trasmettano: entro il 30 settembre, il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo e il programma pluriennale di

prevenzione della produzione di rifiuti; entro il 31 maggio, un piano specifico di prevenzione relativo all'anno solare precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del bilancio. L'articolo 8 modifica invece l'allegato D alla parte IV del codice dell'ambiente, recante la classificazione dei rifiuti.

Il successivo articolo 9 reca quindi disposizioni transitorie e finali: il comma 1 prevede che gli obblighi di etichettatura degli imballaggi previsti dall'articolo 219, comma 5, del codice, decorrano dal 1° gennaio 2023. Al riguardo, l'oratore osserva che, considerata la necessità di porre una decorrenza degli obblighi menzionati e considerata altresì la data di probabile adozione del provvedimento in esame (sicuramente posteriore al 20 dicembre 2022) appare opportuno far slittare la predetta decorrenza al fine di consentire agli operatori un congruo termine per ottemperare agli obblighi in questione.

Il successivo comma 2 modifica poi il secondo comma dell'articolo 265 del codice per risolvere i dubbi interpretativi insorti in merito alla gestione di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico.

L'articolo 10 abroga alcuni periodi dell'articolo 6 – in materia di tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti – del decreto-legge n. 135 del 2018, mentre, da ultimo, l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore conclude osservando che l'atto in esame risponde alle esigenze di apporre correttivi ad alcune norme già introdotte e, in alcuni casi, di semplificare talune definizioni; esigenze conseguenti all'assestamento nell'ordinamento di riforme complesse come quella dell'economia circolare.

Inoltre, dalla documentazione allegata emerge che, nella seduta del 12 ottobre 2022, la Conferenza unificata ha espresso un parere negativo, a meno che non vengano accolte alcune proposte emendative ritenute irrinunciabili. In particolare, esse riguardano la possibilità per la Regione di assumere le competenze relative alla Parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) che il decreto legislativo n.152 del 2006 attribuisce alle province o di delegare agli enti indicati dalla Regione stessa alcune di dette funzioni, quali quelle relative alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e alla competenza in materia di Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Da ultimo, ricorda che l'atto risulta assegnato con riserva e la Commissione – ancorché il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo 20 dicembre – non potrà esprimersi fino a quando il Governo non procederà a trasmettere anche l'intesa della Conferenza unificata preannunciata nella lettera con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in titolo, che risulta ancora mancante.

Il senatore ASTORRE (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, afferma di ritenere necessario effettuare un ciclo di audizioni, al fine di

approfondire le problematiche sottese ai numerosi interventi recati dal provvedimento, che incidono su materie particolarmente delicate.

Alla proposta del senatore Astorre si associano i senatori Gabriella DI GIROLAMO (*M5S*), Silvia FREGOLENT (*Az-IV-RE*), Tilde MINASI (*LSP-PSd'Az*), ROSSO (*FI-BP-PPE*) e SIGISMONDI (*FdI*).

Il presidente FAZZONE invita quindi i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le proprie proposte di audizione entro la giornata di domani, 24 novembre.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio. Questione di competenza)

Interviene preliminarmente sull'ordine dei lavori la senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), ponendosi criticamente sulle modalità di assegnazione del decreto-legge in titolo. Nonostante il provvedimento contenga prevalentemente norme in materia di energia, e quindi tali da rientrare a pieno titolo nelle competenze della 8^a Commissione, esso è stato assegnato, in sede referente, alla sola Commissione bilancio.

Tale modo di procedere concretizza, a suo avviso, un'evidente lesione delle prerogative della 8^a Commissione, chiamata ad esprimere un semplice parere in sede consultiva su tematiche che, per contro, investono appieno la propria competenza primaria.

Stante quanto precede, chiede al Presidente di voler rappresentare al Presidente del Senato il disappunto del Gruppo Azione-ItaliaViva-Renew Europe.

Il presidente FAZZONE osserva che tutti i precedenti decreti-legge di questo tipo (cosiddetti «decreti aiuti») sono sempre stati assegnati, in sede referente, alla Commissione Bilancio. Appare pertanto assai probabile che la Presidenza del Senato, relativamente al provvedimento in titolo, abbia operato nel rispetto della prassi precedentemente formatasi.

Allo stesso tempo, tuttavia, le osservazioni formulate dalla senatrice Fregolent appaiono più che fondate, considerata la natura non esclusivamente finanziaria delle disposizioni contenute del decreto-legge in titolo. La Presidenza della Commissione, pertanto, si attiverà presso la Presidenza del Senato, al fine di garantire per il futuro il pieno rispetto delle prerogative della Commissione.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) afferma che, invece che agire per l'assegnazione di provvedimenti futuri, sarebbe opportuno chie-

dere già ora la riassegnazione del provvedimento in esame, quanto meno in sede di Commissioni riunite.

Il presidente FAZZONE osserva che l'esame in sede di Commissioni riunite comporta sempre un appesantimento dell'esame ed un allungamento dei tempi.

In ragione di ciò, sarebbe opportuno che la Commissione si veda garantita l'assegnazione esclusiva, in sede di merito, di tutti i futuri provvedimenti strettamente attinenti alle proprie competenze.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) concorda con quanto poc'anzi osservato dal Presidente in merito all'esame da parte delle Commissioni riunite e per tale motivo ritiene che si dovrebbe chiedere la riassegnazione del provvedimento in titolo alla sola 8^a Commissione.

Anche ad avviso della senatrice SIRONI (*M5S*) sarebbe necessario operare una riassegnazione del disegno di legge in titolo, anche in sede di Commissioni riunite.

Il senatore FINA (*PD-IDP*), nell'osservare che il decreto-legge contiene misure inerenti alla strategia energetica che non investono minimamente le competenze della Commissione Bilancio, auspica – del pari – che il provvedimento possa essere riassegnato alla 8^a Commissione in sede di merito. In caso contrario, vi è il rischio che sulla strategia energetica si svolgano due dibattiti paralleli in due diverse Commissioni.

In senso favorevole ad una riassegnazione del provvedimento interviene anche il senatore TREVISI (*M5S*), sottolineando che il suo impatto sulle materie di competenza della Commissione è estremamente significativo e non paragonabile a quello dei precedenti decreti aiuti.

Il presidente FAZZONE, preso atto della richiesta emersa nel corso del dibattito rispetto alla quale si esprimono in senso favorevole anche i senatori Tilde MINASI (*LSP-PSd'Az*) e ROSSO (*FI-BP-PPE*), chiede comunque al relatore Sigismondi di illustrare il provvedimento in esame, affinché tutti i presenti possano avere piena contezza del suo contenuto.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) procede quindi ad una compiuta disamina dell'articolato, rilevando preliminarmente che il provvedimento in esame stanziava risorse significative per dare risposte immediate sul caro-energia a cittadini e imprese e che oltre a prorogare gli aiuti già previsti in precedenti decreti, introduce nuove, importanti misure.

Nel dettaglio, il capo I (articoli 1-7) reca disposizioni in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

In particolare, l'articolo 1 estende al mese di dicembre 2022 i contributi straordinari, sotto forma di crediti d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, già previsti per i mesi

di ottobre e novembre dal decreto-legge «aiuti-ter». Anche in riferimento al mese di dicembre, dunque, le imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale potranno usufruire di un credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese sostenute. Per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, il credito d'imposta è del 30 per cento, mentre per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale il credito è pari al 40 per cento.

Il successivo articolo 2, ai commi 1 e 2, proroga fino al prossimo 31 dicembre la riduzione delle aliquote delle accise sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) impiegati come carburante e conferma l'esenzione dall'accisa per il gas naturale per autotrazione. Con riferimento a quest'ultimo, l'aliquota IVA rimane fissata al 5 per cento. Sempre fino al 31 dicembre viene sospesa l'applicazione delle aliquote di accise per il gasolio commerciale usato come carburante previste dalla normativa vigente.

I commi 3, 4 e 5 definiscono poi gli adempimenti a carico dei soggetti che gestiscono i depositi commerciali di prodotti energetici e gli impianti di distribuzione stradale di carburanti e prevedono misure che, al fine di evitare manovre speculative, assicurino il monitoraggio dei prezzi di vendita al pubblico di benzina e gas naturale usato per autotrazione.

Con riferimento all'articolo appena illustrato, l'oratore segnala inoltre che, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 22 novembre, ha adottato un nuovo decreto-legge che ha rimodulato le aliquote suddette.

L'articolo 3, al comma 1, attribuisce alle imprese con utenze collocate in Italia ad esse intestate la facoltà di chiedere la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi di elettricità e gas naturale effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. I commi da 2 a 9 disciplinano quindi la procedura della rateizzazione e le garanzie rilasciate da SACE, mentre il comma 10 eleva da 600 a 3.000 euro il limite entro il quale i beni ceduti e i servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme ad essi erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale non concorrono alla formazione del reddito.

Il successivo comma 11 aumenta di 10 milioni di euro il rifinanziamento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano disposto dall'articolo 7 del decreto-legge «aiuti-ter» e inserisce tra i destinatari dei contributi a fondo perduto volti a fronteggiare la crisi determinatasi a causa dell'aumento dei costi energetici anche il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute S.p.A., laddove il comma 12 aumenta le risorse per la corresponsione dei contributi straordinari per gli enti del terzo settore previsti dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge «aiuti-ter», prevedendo tra l'altro la de-

stinazione di una quota dei fondi agli enti che erogano servizi nei confronti degli anziani.

L'articolo 4 del decreto, al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale da destinare a prezzi accessibili ai clienti finali industriali, apporta alcune modifiche all'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022, con il quale è stato disciplinato l'avvio e lo svolgimento, da parte del GSE o delle società del Gruppo GSE, di procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

Le modifiche introdotte, pertanto: integrano il comma 2 del citato articolo 16 – nel quale è stato stabilito che sono ammesse alle procedure per l'approvvigionamento le concessioni i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del PiTESAI, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria dell'attività – per specificare che dovranno essere considerati, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali (la relazione illustrativa chiarisce sul punto che le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento potranno operare anche nelle aree interessate dai cosiddetti vincoli aggiuntivi di esclusione previsti dal PiTESAI, fissati a livello locale e non espressamente formalizzati in norme di rango primario o derivanti da accordi internazionali); stabiliscono che le disposizioni sulla partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento a lungo termine di gas naturale di produzione nazionale si applichino anche alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; consentono la coltivazione di tali concessioni per la durata di vita utile del giacimento, a condizione che i titolari delle concessioni aderiscano alle procedure avviate dal GSE o dal Gruppo GSE e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza significativi, da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; consentono, in deroga alla legislazione vigente, il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi; riducono da sei a tre mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi e applicano tale termine anche alla conclusione dei procedimenti relativi al conferimento delle nuove concessioni; dettano disposizioni relative ai contratti che il Gruppo GSE stipulerà con i concessionari di coltivazione di idrocarburi e con i clienti finali.

L'articolo 5, al comma 1, rinvia al 10 gennaio 2024 la cessazione del regime di tutela per i clienti finali domestici nel settore del gas naturale, che in tal modo viene allineata alla cessazione della maggior tutela per i clienti domestici nel settore dell'energia elettrica.

Il comma 2 incide quindi sull'articolo 5-*bis* del decreto-legge «aiuti», nel quale era previsto che il GSE provvedesse a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022. La modifica introdotta fa slittare tale termine al 31 marzo 2023. È conseguentemente prorogato il termine per la restituzione del prestito infruttifero utilizzato dal GSE per l'acquisto di gas naturale.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, per precisare che le disposizioni ivi contenute, relative alla possibilità che il Ministero della difesa affidi in concessione o utilizzi direttamente i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sono finalizzate a contribuire, oltre che alla crescita del Paese, alla ottimizzazione del sistema energetico (invece che alla decarbonizzazione, come nella formulazione previgente) e al perseguimento della sicurezza energetica (invece che della resilienza energetica). Ulteriori integrazioni precisano che i beni utilizzati possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza e prevedono che, per l'individuazione dei beni, per la programmazione degli interventi per l'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti di autorizzazione siano nominati un commissario speciale e due vice commissari.

L'articolo 7 stabilisce che i contributi destinati dall'articolo 14 del decreto-legge «aiuti-*ter*» al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Il relatore prosegue la propria esposizione soffermandosi sul capo II (articoli 8-11) del decreto, recante disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure.

In particolare, l'articolo 9 modifica la disciplina degli incentivi per l'efficientamento energetico (cosiddetto *superbonus*), di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La norma, in sintesi: per gli interventi effettuati dai condomini, fissa la detrazione relativa alle spese sostenute nel 2023 nella misura del 90 per cento; prevede, tuttavia, che tale disposizione non si applichi agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antece-

dente al 25 novembre 2022, nonché agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo; per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche, stabilisce che la detrazione delle spese sostenute fino al 31 marzo 2023 spetta nella misura del 110 per cento a condizione che entro il 30 settembre 2022 sia stato completato il 30 per cento dei lavori; per gli interventi avviati su unità immobiliari da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2023 prevede che la detrazione spetti nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che si tratti di prima casa e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, che può essere innalzato in base al quoziente familiare, calcolato secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni ora introdotte; stanZIA 20 milioni di euro per la corresponsione nel 2023 di un contributo ai soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali sopra indicate per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo; stabilisce che per gli interventi effettuati dagli enti del terzo settore, che rispettino i requisiti di cui al comma 10-bis dell'articolo 119, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025; prevede che i crediti d'imposta derivanti da comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, previo invio telematico di una comunicazione da parte del fornitore o del cessionario.

L'articolo 10, comma 1, integra quindi l'articolo 1 del decreto-legge «sblocca cantieri», al fine di precisare che l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di procedere – nel caso di investimenti finanziati con le risorse del PNRR o del Piano nazionale complementare – all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che ricorrendo a centrali di committenza o a soggetti aggregatori, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province, si intende applicabile per le procedure di importo pari o superiore alle soglie indicate all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge «semplificazioni» del 2020 (si tratta di 150.000 euro per i lavori e di 139.000 euro per i servizi e le forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione).

Il comma 2 mira invece a permettere l'assegnazione di contributi, a valere sulle risorse residue del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR e del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al Fondo suddetto e non risultino assegnatarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge «aiuti-ter», ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 ad avviare le procedure di affidamento.

Il comma 3 inserisce infine un nuovo articolo 44-bis nel decreto-legge «semplificazioni» del 2021, volto a semplificare le procedure per

la realizzazione di taluni interventi autostradali di preminente interesse nazionale, relativi al Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione con Autostrade per l'Italia, indicati in un apposito Allegato al decreto in esame.

In particolare, si prevede che prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante o il concedente trasmettono il progetto definitivo o esecutivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato speciale del Consiglio dei lavori pubblici. Il Ministero delle infrastrutture entro i successivi quindici giorni stipulerà pertanto un apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risultino la valutazione favorevole sulla realizzazione dell'intervento, sulle caratteristiche peculiari dell'opera e i tempi stimati d'esecuzione, nonché gli eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti. Il Protocollo sarà inviato al Comitato speciale del Consiglio dei lavori pubblici, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere. Il Comitato speciale, entro i successivi quarantacinque giorni e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del codice dei contratti pubblici, procederà quindi ad una valutazione sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere. Agli interventi in oggetto si applicheranno le semplificazioni procedurali previste dall'articolo 44 del decreto-legge «semplificazioni» del 2021 per le opere indicate nell'allegato IV al predetto decreto-legge.

L'articolo 11 mira a prevedere che tra i sei componenti della Commissione tecnica VIA VAS che possono essere nominati componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC vi siano anche i commissari che fanno parte della prima Commissione in quanto personale dipendente da società *in house* dello Stato. Esso autorizza inoltre la nomina di componenti aggregati della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni.

L'oratore conclude con una breve disamina del capo III (articoli 12-16) contenente le disposizioni finanziarie e finali.

In particolare, l'articolo 12, comma 3, inserisce tra gli atti esenti dall'imposta di bollo le domande di contributi, comunque denominati, destinati a soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.

L'articolo 14, al comma 1, incrementa quindi di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che riguarda le risorse trasferite al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, destinando 800 milioni di euro agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, relativo al riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, preso atto di quanto emerso nel corso del dibattito sull'ordine dei lavori e visto il contenuto

del provvedimento, il PRESIDENTE propone dunque di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento per chiederne la riassegnazione alla 8^a Commissione in sede referente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 23 novembre 2022

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2022, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 5)

(Parere al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore MAFFONI (*FdI*), rilevando che lo schema di decreto del Ministro in esame dispone il riparto dei fondi stanziati per l'anno 2022 a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Premette al riguardo che il decreto di ripartizione in capitoli della legge di bilancio per il 2022 ha previsto uno stanziamento di 300.000 euro, mentre il contributo totale assegnato risulta pari a 249.538,6 euro; tali fondi sono stati destinati a 11 beneficiari su 22 soggetti richiedenti, essendo state accolte le prime 11 istanze che hanno ottenuto il miglior punteggio nella graduatoria di merito, in base ai requisiti stabiliti dal Ministero con atto amministrativo.

Soffermandosi sui criteri di valutazione delle istanze, evidenzia che l'importo massimo che può essere concesso al singolo richiedente è pari a 50.000 euro per le organizzazioni che svolgono la loro attività esclusivamente a livello internazionale, e a 25.000 euro per i soggetti che svolgono la loro attività a livello nazionale.

Dà indi conto in dettagli dei beneficiari: la Federazione europea di zootecnia (EAPP), cui è assegnato un contributo di 29.350 euro per lo svolgimento delle attività istituzionali; l'Accademia italiana della vite e del vino (AIVV) cui è assegnato un contributo di 25.000 euro finalizzato allo svolgimento delle attività istituzionali; il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali (DISAAA) dell'Università degli Studi di Pisa, cui è assegnato un contributo di 22.039 euro per l'organizzazione del convegno internazionale in tema di sviluppo sostenibile e cambiamento climatico; il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF) dell'Università degli Studi di Palermo, cui è assegnato un contributo di 25.000 euro per l'organizzazione di un ciclo di seminari a carattere internazionale; il Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali (DISAAT) dell'Università degli Studi di Bari, cui è assegnato un contributo di 24.200 euro per l'organizzazione di un simposio internazionale sull'agricoltura sostenibile; il Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali (DISAAA) dell'Università degli Studi di Pisa, cui è assegnato un contributo di 22.500 euro per l'organizzazione della giornata di studio sul tema della innovazione e sostenibilità delle filiere agroalimentari; il Dipartimento di agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente (DAFNE) dell'Università degli Studi di Padova, cui è assegnato un contributo di 21.500 euro per l'organizzazione di eventi dal tema «La bonifica e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile»; la Fondazione AGRION, cui è assegnato un contributo di 16.000 euro finalizzato alla realizzazione di incontri tecnici divulgativi presso la sede della fondazione; l'Ente nazionale di ricerca e promozione per la standardizzazione (ENR), cui è assegnato un contributo di 25.000 euro per la partecipazione al congresso internazionale di orticoltura 2022; il Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali (DISAAT) dell'Università degli Studi di Bari, cui è assegnato un contributo di 23.500 euro per l'organizzazione del convegno dal titolo «I Prodotti agroalimentari tradizionali dell'orticoltura pugliese, un biglietto da visita dell'agrobiodiversità»; il Dipartimento di Scienze agrarie e forestali (DAFNE) dell'Università degli Studi della Toscana, cui è assegnato un contributo di 15.449,60 euro finalizzato alla realizzazione della *Summer School «Nanotechnology in Agriculture»*.

Puntualizza poi che altre 11 iniziative, sulla base delle valutazioni della Commissione e della graduatoria di merito, non hanno ottenuto contributi in quanto non idonee o escluse poiché promosse da soggetti che non svolgono e promuovono prevalentemente, l'attività di ricerca scientifica nel settore agricolo, oppure poiché la relativa domanda è stata trasmessa oltre il termine o redatta senza utilizzare il *format* previsto.

In conclusione segnala che, rispetto al riparto 2021, per il 2022 sono finanziati più soggetti (11, rispetto ai 9 del 2021) ma con importo complessivo inferiore (249.538,6 euro rispetto ai 300.000 euro erogati nel 2021) e che due enti presenti nello schema di riparto per il 2022 (l'Università degli studi di Pisa e l'Ente nazionale di ricerca e promozione per la standardizzazione-ENR) hanno beneficiato di finanziamenti anche nel 2021.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Non essendovi interventi in discussione generale, il presidente DE CARLO dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che il provvedimento favorisce gli enti che svolgono ricerca nel settore agricolo e nell'ambito della tracciabilità del prodotto. Auspica comunque che possano essere corrisposte tutte le risorse previste, considerato che per il 2022 non è stata esaurita la disponibilità finanziaria.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica, condividendo il contenuto del provvedimento.

Il senatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo condivisione sul merito dello schema di decreto.

Il senatore POGLIESE (*FdI*) dichiara a sua volta il voto favorevole a nome del Gruppo, domandando tuttavia al relatore le ragioni del mancato utilizzo di tutte le risorse disponibili, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa di settore per l'attribuzione dei punteggi.

Il relatore MAFFONI (*FdI*) fa presente che la commissione di valutazione ha calibrato i contributi sulla base dei criteri previsti dalla normativa, tenuto conto che in taluni casi alcune voci di spesa non risultavano finanziabili con i fondi in esame.

Il presidente DE CARLO precisa al riguardo che il Dicastero ha trasmesso, nella giornata di oggi, i verbali della commissione di valutazione, dai quali si evincono le ragioni dei punteggi attribuiti e degli importi da erogare a ciascun ente. Tale documentazione è a disposizione dei senatori. Auspica, a sua volta, che in futuro possano essere utilizzate tutte le risorse stanziare.

Prende brevemente la parola il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) per segnalare che tale circostanza era stata in effetti già esposta dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e risulta approvata.

Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è espressa all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 23 novembre 2022

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza a favore delle città riservatarie per l'anno 2022 (n. 2)

(Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285. Esame. Parere favorevole)

In riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto ministeriale in titolo, il relatore RUSSO (*FdI*) dà conto innanzitutto della ripartizione per il 2022 della quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza riservata ai quindici comuni specificamente individuati dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285. A tale riguardo puntualizza che una quota del Fondo, pari a 100.000 euro, è destinata all'organizzazione della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza per il 2022.

Successivamente riassume la disciplina legislativa del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, e della procedura per il riparto fra i comuni riservatari.

Segnala poi i commi 1 e 2 dell'articolo 2, riguardanti il monitoraggio degli interventi realizzati a valere sulle risorse ripartite e alla rendicontazione delle spese, mentre il successivo comma 3 pone un vincolo all'ero-

gazione delle risorse spettanti a ciascun comune in relazione all'impiego delle risorse precedentemente trasferite.

Passa infine all'illustrazione dell'articolo 3, che, richiamando una serie di atti nazionali di programmazione e di indirizzo, reca disposizioni sulla programmazione, da parte dei comuni riservatari, dell'utilizzo delle risorse oggetto del riparto.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice PIRRO (*M5S*) chiede che la Commissione possa disporre del tempo necessario a condurre i dovuti approfondimenti, tenuto conto della scadenza del termine per l'espressione del parere, posta al 30 novembre, nonché del complesso di provvedimenti che la Commissione stessa è chiamata a trattare.

Il PRESIDENTE, atteso il contenuto dell'atto, giudica invece utile procedere subito alla votazione della proposta di parere, così da permettere alla Commissione di dedicare maggior spazio all'esame di altri argomenti, di più elevata complessità.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*), a supporto della richiesta della senatrice Pirro, ritiene che sarebbe più opportuno dare maggior agio all'esame dello schema di decreto in titolo e osserva che la contrazione dei tempi dell'esame è dovuta alla mancanza di sedute nella giornata di ieri. Segnala quindi la questione della tempistica d'esame dei singoli atti quale materia da porre all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE manifesta fin d'ora la propria disponibilità a valutare anche gli aspetti della programmazione dei lavori in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

Il senatore ZULLO (*FdI*) condivide la scelta di svolgere l'esame dell'atto in tempi brevi, considerata la necessità di approfondire materie più complesse. Specifica quindi che il provvedimento in titolo è oggetto di ampio consenso ed è stato già positivamente vagliato in sede di Conferenza unificata.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) si associa alle motivazioni espresse dal Presidente.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) dichiara la disponibilità del proprio Gruppo a procedere alla votazione, rilevando che lo schema di decreto ministeriale è stato predisposto secondo criteri ormai accettati e ampliamenti collaudati. Osserva peraltro la sussistenza di un limite, costituito dall'insufficienza delle risorse messe a disposizione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene nuovamente per specificare che il proprio precedente intervento era motivato dalla mancanza del tempo

necessario ad una adeguata riflessione sui contenuti del provvedimento e non da intenti dilatori.

Il presidente ZAFFINI avverte quindi che si procederà alla votazione.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, evidenziando il carattere condivisibile del provvedimento, ma richiamando altresì la rilevanza della questione di metodo precedentemente sollevato.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), la quale sottolinea il bisogno di un congruo aumento della dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Il senatore ZULLO (*FdI*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo inoltre l'auspicio di una revisione delle linee di indirizzo in materia di affido familiare.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) annuncia voto di astensione, motivato dall'insufficienza delle risorse oggetto del provvedimento in esame.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore è infine posta in votazione, risultando approvata.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (n. 4)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129. Esame e rinvio)

La relatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che, in coerenza con la delega di cui alla legge 3 agosto 2022, n. 129, apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 288 del 2003, recante la disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), ai fini della riforma prevista nell'ambito del PNRR.

Chiarisce quindi che la riforma proposta è fondamentalmente finalizzata ad adottare criteri internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS e collegare gli stessi con i territori di riferimento. Segnala quindi l'opportunità di disporre di una disciplina adeguata agli obiettivi dell'innovazione tecnologica e alla valutazione dei livelli di qualità, sicurezza e appropriatezza. Specifica inoltre che obiettivo necessario del riordino della disciplina degli IRCCS è la garanzia di pre-

stazioni di eccellenza e del contributo alla formazione dei medici specialisti e di medicina generale, nonché di elevati livelli di innovazione e trasferimento tecnologico.

Fa presente inoltre che le disposizioni riguardanti gli IRCCS di diritto pubblico devono essere volte a favorire *spin off* e *start up*, rilevando l'opportunità di una adeguata valorizzazione dei ricercatori, anche attraverso il finanziamento di fondi di premialità.

Mette poi in evidenza le modifiche recate dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, volte a precisare l'inserimento degli IRCCS nel contesto del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito delle aree internazionalmente riconosciute in cui sono chiamati a svolgere le loro attività.

Segnala l'articolo 2, volto all'attuazione del criterio di delega relativo all'individuazione dei requisiti di comprovata professionalità e competenza dei componenti degli organi di governo degli IRCCS, e il successivo articolo 3, in materia di promozione, nel rispetto dell'autonomia regionale, del coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica e d'individuazione dei requisiti di comprovata professionalità e di competenza dei componenti degli organi di governo.

Dato conto dei contenuti dell'articolo 4, basato sui principi di delega in tema di attività di ricerca, reti e tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, segnala l'articolo 5, teso a disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico nel senso di prevedere la compatibilità con l'attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'istituto di appartenenza.

Illustra quindi l'articolo 6, riguardante in particolar modo la vigilanza da parte del Ministero della salute e l'individuazione dei requisiti di professionalità e competenza dei componenti degli organi di governo degli IRCCS di diritto pubblico e degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato.

La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 7, concernente l'adozione di criteri di valutazione specifici per il riconoscimento della qualifica di IRCCS, i criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma del carattere scientifico, il vincolo della partecipazione ai fabbisogni del Servizio sanitario nazionale per i casi di proposte di nuovi riconoscimenti di IRCCS e la regolamentazione, per gli istituti con sedi in più regioni, delle modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie.

Dopo aver segnalato gli articoli 8 e 9, in materia rispettivamente di procedura di revisione e revoca del riconoscimento degli istituti e di vigilanza, richiama l'attenzione sull'articolo 10, che introduce nuove disposizioni riguardanti il personale della ricerca sanitaria, anche ai fini della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti e dell'eventuale inquadramento nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, nonché della promozione della mobilità tra IRCCS di diritto pubblico, enti pubblici di ricerca e università. Fa presente al riguardo l'opportunità di favorire la competitività con il settore privato, anche attraverso l'impiego di ricercatori di for-

mazione non medica. Auspica altresì che la disciplina del rapporto di lavoro contempli, riguardo gli addetti alla ricerca, la distinzione tra un ruolo direttivo e un ruolo non direttivo dedicato alle attività di supporto.

Dà successivamente conto dell'articolo 11, il quale dispone in ordine alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale.

Avviandosi alla conclusione, segnala l'articolo 12, contenente le disposizioni finali e transitorie, e l'articolo 13, che reca una clausola di non onerosità e di salvaguardia per le finanze pubbliche.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) chiede che la discussione generale venga aperta in una seduta successiva.

Il PRESIDENTE accede alla richiesta e rinvia il seguito dell'esame dell'atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Il presidente ZAFFINI rammenta che nella scorsa seduta il relatore Zullo ha presentato una proposta di parere favorevole.

La senatrice GUIDOLIN (M5S), rileva che il decreto-legge in esame, condivisibile riguardo diversi aspetti, desta perplessità in relazione alle disposizioni volte al ritorno nei luoghi di lavoro del personale sanitario non vaccinato contro il Covid, data la persistente necessità di tutelare i soggetti fragili. Auspica pertanto che il relatore possa integrare la proposta di parere in accoglimento di tali rilievi.

Nessun altro chiedendo la parola, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, richiamando in particolare le audizioni di esperti dinanzi alla Commissione di merito, che hanno posto in evidenza il carattere pret-

tamente ideologico delle previsioni concernenti il personale sanitario non vaccinato.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), sottolineando a sua volta la natura ideologica delle misure esaminate.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, richiamando l'attenzione sull'opportunità delle disposizioni riguardanti il delitto di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi, motivato da fondate ragioni di tutela dell'ordine pubblico.

Interviene quindi brevemente il relatore ZULLO (*FdI*), specificando che le disposizioni in tema di personale sanitario non vaccinato sono giustificate dal mutato quadro epidemiologico, risultando coerenti con l'articolo 32 della Costituzione. Segnala inoltre la rilevanza dell'apporto alle funzioni di cura, che può essere garantito dal citato personale sanitario.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI (*FdI*) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 24 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

